SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 dicembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1987, n. 506.

Nuova modulistica unificata per la presentazione delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché modificazioni al decreto ministeriale 9 marzo 1982, recante modalità e contenuti delle predette denunce, e al decreto ministeriale 19 agosto 1974, recante nuova disciplina per la pubblicazione dei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

87G0687

CIRCOLARE 29 ottobre 1987, n. 3145/C.

Nuova modulistica unificata per la presentazione delle denunce al registro delle ditte e per la richiesta di pubblicazione nei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. (Decreto ministeriale 23 ottobre 1987, n. 506).

87A10435

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 5 dicembre 1987, n. 507.

Applicazione degli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, concernenti il diritto di astenersi dal testimoniare, ai dottori commercialisti, ai ragionieri collegiati e periti commerciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 5 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e all'articolo 4 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Si trascrivono i testi dell'art. 5 del D.P.R. n. 1067/1953 e dell'art. 4 del D.P.R. n. 1068/1953 così come integrati dalla presente legge:

«Art. 5 (*Obbligo del segreto professionale*). — I dottori commercialisti hanno l'obbligo del segreto professionale. *Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti*».

«Art. 4 (*Obbligo del segreto professionale*). — I ragionieri e periti commerciali iscritti nell'albo hanno l'obbligo del segreto professionale. *Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti*».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 223):

Presentato dal sen. BERLANDA ed altri il 15 luglio 1987.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 22 settembre 1987, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 1°, 13 ottobre 1987.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 15 ottobre 1987.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante e approvato il 21 ottobre 1987.

Camera dei deputati (atto n. 1741):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, l'11 novembre 1987, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 2 dicembre 1987.

87G0716

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1987.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/81;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 49, relativo agli insegnamenti complementari della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti comuni ai corsi di laurea in materie letterarie e in lingue e letterature straniere è aggiunto l'insegnamento di «antichità greche».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1987
Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 228

87A10802

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1250, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 797 a 802, relativi alla scuola di specializzazione in allergologia, che muta denominazione in quella di allergologia ed immunologia clinica, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 514 a 517, relativi alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, sono soppressi.

Art. 3.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1119, l'art. 255, relativo alla prima scuola di specializzazione in patologia clinica, è soppresso.

Art. 4.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1986, n. 510, l'art. 224, relativo alla seconda scuola di specializzazione in patologia clinica, è soppresso.

Art. 5.

Dopo l'art. 275, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica, in medicina legale e delle assicurazioni ed in I e II patologia clinica, afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica

Art. 276. — 1. È istituita la scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

2. La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative ai settori della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie allergiche ed immunologiche.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in allergologia ed immunologia clinica, indirizzo clinico (allergologia ed immunologia clinica), oppure indirizzo di laboratorio (immunologia diagnostica).

4. La scuola ha la durata di quattro anni.

5. Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

6. Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

7. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci unità (cinque per l'indirizzo allergologia e immunologia clinica e cinque per l'indirizzo immunologia diagnostica) per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

8. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

9. Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo in «allergologia ed immunologia clinica» i laureati in medicina e chirurgia, all'indirizzo in «immunologia diagnostica» i laureati in scienze biologiche.

10. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

11. Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

12. La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia generale;
b) immunopatologia;
c) diagnostica di laboratorio e strumentale;
d) clinica e terapia.

13. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia generale:
immunologia;
immunogenetica;
immunologia dei tumori e dei trapianti;
citopatologia;
autoimmunità;
immunofarmacologia;
istopatologia.

b) Immunopatologia:
immunopatologia generale;
etiopatogenesi delle malattie allergiche;
etiopatogenesi delle malattie immunologiche;
immunopatologia speciale.

c) Diagnostica di laboratorio e strumentale:
epidemiologia e statistica;
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale;
diagnostica allergologica.

d) Clinica e terapia:
clinica e terapia delle malattie allergiche, comprese le allergopatie professionali;
clinica e terapia delle malattie del sistema linfoemopoietico;
clinica e terapia delle malattie autoimmuni;
clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie.

14. L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

15. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 200):		
immunologia	ore	40
immunogenetica	»	15
immunologia dei tumori e dei trapianti	»	15
citopatologia	»	100
autoimmunità	»	30
Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):		
diagnostica allergologica	»	100
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale	»	50
Immunopatologia (ore 50):		
immunopatologia generale	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 100):		
immunofarmacologia	ore	25
istopatologia	»	75
Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):		
diagnostica allergologica	»	100
diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale	»	50
Immunopatologia (ore 150):		
immunopatologia generale	»	50
etiopatogenesi delle malattie allergiche	»	30
etiopatogenesi delle malattie immunologiche	»	30
immunopatologia speciale I	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo «immunologia clinica e allergologia»:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):		
epidemiologia e statistica	ore	50
diagnostica allergologica	»	100
Immunopatologia (ore 50):		
immunopatologia speciale II	»	50
Clinica e terapia (ore 200):		
clinica e terapia delle malattie allergiche, comprese le allergopatie professionali	»	100
clinica e terapia delle malattie autoimmuni	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo «immunologia clinica e allergologia»:

Immunopatologia (ore 100):

immunopatologia speciale III . . . . ore 100

Clinica e terapia (ore 300):

clinica e terapia delle malattie del sistema linfoemopoietico . . . . » 100

clinica e terapia delle malattie autoimmuni . . . . » 100

clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie. . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - Indirizzo «immunologia diagnostica»:

Fisiopatologia generale (ore 100):

immunologia . . . . ore 100

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

diagnostica allergologica . . . . » 50

diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale . . . . » 50

epidemiologia e statistica. . . . . . . » 100

Immunopatologia (ore 100):

immunopatologia speciale II. . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Indirizzo «immunologia diagnostica»:

Fisiopatologia generale (ore 100):

immunologia . . . . ore 100

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

diagnostica allergologica . . . . » 100

diagnostica immunologica e tipizzazione tissutale . . . . » 100

Immunopatologia (ore 100):

immunopatologia speciale III . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

16. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti e servizi: ambulatori di allergologia e immunologia clinica della prima clinica medica; laboratori di immunologia clinica della prima clinica medica; altri reparti e servizi di clinica medica e immunologia clinica.

17. La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

18. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

19. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «Normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 277. — 1. È istituita la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

2. La scuola ha lo scopo di preparare laureati in medicina e chirurgia per una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:

a) le esigenze di collaborazione tecnica con l'Amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi per indagini che richiedono conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto;
b) le esigenze di natura medicolegale del Servizio sanitario nazionale;
c) le esigenze di natura medicolegale di istituti previdenziali, di enti pubblici, di società di assicurazione e di privati cittadini;
d) le esigenze connesse con la prevenzione, la diagnosi, il trattamento dei comportamenti delinquenziali.

3. Attese le diverse competenze professionali conseguibili al termine degli studi, la scuola può articolarsi, oltre che nell'indirizzo fondamentale e primario di:

a) medicina legale e delle assicurazioni,
negli altri indirizzi di:
b) psicopatologia forense;
c) tossicologia forense.

4. La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina legale e delle assicurazioni ad indirizzo di:

a) medicina legale e delle assicurazioni;
b) psicopatologia forense;
c) tossicologia forense.

5. La scuola ha la durata di quattro anni.

6. Dopo i primi due anni comuni lo specializzando, all'atto della iscrizione al terzo anno di corso, dovrà indicare l'indirizzo prescelto, ove naturalmente attivato.

7. Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

8. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

9. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di giurisprudenza, quest'ultima limitatamente alle discipline giuridiche.

10. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

11. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione alla professione di medico chirurgo.

12. Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

13. La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) medicina legale generale;
b) diagnostica medicolegale;
c) patologia medicolegale;
d) medicina assicurativa e pensionistica;
e) medicina legale del Servizio sanitario nazionale (SSN) e medicina sociale;
f) criminologia e psicopatologia forense;
g) tossicologia forense.

14. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Medicina legale generale:
medicina legale generale e metodologia;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto privato;
deontologia medica e legislazione sanitaria;
medicina legale penalistica I;
medicina legale penalistica II;
medicina legale civilistica e canonistica;
medicina legale militare.

b) Diagnostica medicolegale:
tecnica e diagnostica anatomo-patologica;
tecnica e diagnostica delle autopsie medicolegali;
tanatologia medicolegale;
identificazione personale e indagini di sopralluogo;
semeiotica e diagnostica medicolegale;
emogenetica forense;
tecniche di laboratorio.

c) Patologia medicolegale:
patologia medicolegale I;
patologia medicolegale II.

d) Medicina assicurativa e pensionistica:
medicina legale delle assicurazioni I;
medicina legale delle assicurazioni II;
pensionistica privilegiata.

e) Medicina legale del SSN e medicina sociale:
medicina legale del SSN;
medicina sociale;
medicina del lavoro;
organizzazione, programmazione ed informatica sanitaria.

f) Criminologia e psicopatologia forense:
psicopatologia forense;
criminologia;
criminologia clinica;
vittimologia;
criminologia minorile;
psicologia giudiziaria.

g) Tossicologia forense:
tossicologia forense I;
tossicologia forense II;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense I;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense II;
tossicologia generale;
tossicologia clinica;
tossicologia iatrogena;
tossicologia del lavoro;
tossicologia dello sport;
elementi di micologia.

15. L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica in comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

16. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Medicina legale generale (ore 125):
medicina legale generale e metodologica . . . . ore 75
elementi di diritto pubblico . . . . . » 25
elementi di diritto privato . . . . . . » 25

Diagnostica medicolegale (ore 175):
semeiotica e diagnostica medicolegale » 50
tanatologia medicolegale . . . . » 100
tecnica e diagnostica anatomo-patologica . . . . » 25

Patologia medicolegale (ore 100):
patologia medicolegale I . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Medicina legale generale (ore 50):
medicina legale penalistica I . . . . . ore 50

Diagnostica medicolegale (ore 150):
tecnica e diagnostica delle autopsie medicolegali . . . . » 100
tecniche di laboratorio . . . . » 50

Patologia medicolegale (ore 100):

patologia medicolegale II. . . . . . . ore 100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

medicina legale delle assicurazioni I » 50

Tossicologia forense (ore 50):

tossicologia forense I . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - Indirizzo di «medicina legale e delle assicurazioni»:

Medicina legale generale (ore 120):

medicina legale civilistica e canonistica. . . . . ore 100

medicina legale militare. . . . . » 20

Diagnostica medicolegale (ore 180):

identificazione personale e indagini di sopralluogo. . . . . » 100

emogenetica forense. . . . . » 80

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

medicina legale delle assicurazioni II » 50

Medicina del SSN e medicina sociale (ore 50):

medicina del lavoro. . . . . » 50

Monte ore elettivo ore 400

3° Anno - Indirizzo di «psicopatologia forense»:

Medicina legale generale (ore 150):

medicina legale penalistica II ore 50

medicina legale civilistica e canonistica. . . . . » 100

Criminologia e psicopatologia forense (ore 250):

criminologia . . . . » 100

criminologia clinica . . . . » 100

psicologia giudiziaria . . . . » 50

Monte ore elettivo ore 400

3° Anno - Indirizzo di «tossicologia forense»:

Tossicologia forense (ore 400):

tossicologia forense I . . . . ore 150

metodologia e diagnostica tossicologico-forense I . . . . » 100

tossicologia generale. . . . . » 50

tossicologia del lavoro . . . . » 50

tossicologia iatrogena . . . . » 50

Monte ore elettivo ore 400

4° Anno - Indirizzo di «medicina legale e delle assicurazioni»:

Medicina legale generale (ore 100):

deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . ore 100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

pensionistica privilegiata . . . . » 50

Medicina legale del SSN e medicina sociale (ore 150):

medicina legale del SSN . . . . » 80

medicina sociale . . . . » 50

organizzazione, programmazione e informatica sanitaria . . . . » 20

Criminologia e psicopatologia forense (ore 100):

psicopatologia forense. . . . . » 50

criminologia . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Indirizzo di «psicopatologia forense»:

Medicina legale generale (ore 50):

deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . ore 50

Medicina legale del SSN e medicina sociale (ore 100):

medicina legale del SSN . . . . » 50

medicina sociale . . . . » 50

Criminologia e psicopatologia forense (ore 250):

psicopatologia forense. . . . . » 100

criminologia minorile . . . . » 75

vittimologia. . . . . » 75

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Indirizzo di «tossicologia forense»:

Medicina legale generale (ore 50):

deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . ore 50

Tossicologia forense (ore 350):

tossicologia forense II . . . . » 150

metodologia e diagnostica tossicologica forense II. . . . . » 100

tossicologia clinica. . . . . » 50

tossicologia dello sport . . . . » 30

elementi di micologia . . . . » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

17. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei laboratori di ematologia, di istologia, di chimica, di cromatografia liquida, di tossicologia; nel reparto anatomo patologico (sale settorie); nell'ambulatorio per la valutazione del danno alla persona; nell'ambulatorio per la medicina legale del lavoro.

18. La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

19. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

20. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «Normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Prima scuola di specializzazione in patologia clinica

Art. 278. — 1. È istituita la prima scuola di specializzazione in patologia clinica presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

2. La scuola ha il compito di fornire le competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia umana nonché per gli indirizzi di patologia clinica le competenze in ordine all'organizzazione e conduzione del laboratorio ed alle interrelazioni con la clinica e per l'indirizzo di patologia (indirizzo tecnico), le competenze metodologiche e tecniche nella diagnostica di laboratorio.

3. Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo punto 9, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, la scuola si articola negli indirizzi:

a) patologia clinica - indirizzo generale e direttivo;
b) patologia - indirizzo tecnico.

4. La scuola rilascia il titolo di specialista in «patologia clinica, indirizzo generale e direttivo», in «patologia, indirizzo tecnico».

5. La scuola ha la durata di cinque anni per l'indirizzo in «patologia clinica - indirizzo generale e direttivo» e di quattro anni per l'indirizzo in «patologia - indirizzo tecnico». Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso, nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

6. Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

7. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso.

8. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia ed in particolare l'istituto di microbiologia, il dipartimento di biochimica e la sezione di biochimica clinica del dipartimento di biopatologia umana.

9. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione ai due indirizzi:

a) patologia clinica - indirizzo generale e direttivo: i laureati in medicina e chirurgia;

b) patologia - indirizzo tecnico: i laureati in scienze biologiche, in farmacia, in chimica e in chimica e tecnologia farmaceutiche.

10. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, solo per i laureati in medicina e chirurgia.

11. Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

12. La scuola comprende:

tre aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia statistica e statistica medica;
b) metodologia generale di laboratorio;
c) tecnologia generale e strumentale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo generale e direttivo:

d) chimica e biochimica clinica;
e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;
f) patologia generale e fisiopatologia;
g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;
h) biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica;
i) citopatologia e patologia ultrastrutturale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo tecnico:

l) tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche;
m) tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;
n) tecniche di indagine di fisiopatologia;
o) tecniche immunologiche;
p) tecniche di indagini genetiche e molecolari;
q) tecniche di indagini citologiche e citogenetiche.

13. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologica statistica e statistica medica:

statistica medica;
organizzazione e gestione del laboratorio di patologia clinica.

b) Metodologia generale di laboratorio:

metodologia dei prelievi (indirizzo patologia clinica);
standardizzazione e controllo dei metodi;
radioprotezione.

c) Tecnologia generale e strumentale:

tecniche analitiche generali;
metodologia biochimica;
tecniche di microscopia ottica ed elettronica;
tecniche di biologia cellulare ed animale;
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio.

d) Chimica e biochimica clinica:

chimica biologica generale;
biochimica sistematica umana;
enzimologia;
analisi biochimico-cliniche;
biochimica clinica.

e) Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia:

diagnostica microbiologica e virologica;
diagnostica parassitologica e micologica.

f) Patologia generale e fisiopatologia:

patologia generale;
oncologia;
fisiopatologia endocrina;
fisiopatologia generale e speciale;
patologia cellulare e tessutale;
patologia del sangue.

g) Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia:

immunologia;
immunoematologia;
immunoepatologia;
immunogenetica.

h) Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica:

patologia molecolare;
patologia genetica;
biochimica patologica;
patologia del metabolismo.

i) Citopatologia e patologia ultrastrutturale:

citochimica e citoenzimologia;
citopatologia e citogenetica;
biologia e patologia delle ultrastrutture.

l) Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche:

biochimica applicata;
tecniche chimiche e biochimiche applicate;
tecniche enzimatiche.

m) Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche:

microbiologia applicata;
tecnica diagnostica microbiologica e virologica;
tecnica diagnostica parassitologica e micologica.

n) Tecniche di indagine di fisiopatologia:

istituzioni di patologia generale;
tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale.

o) Tecniche immunologiche:

immunologia generale;
tecniche immunologiche e immunoematologiche.

p) Tecniche di indagine genetiche e molecolari:

tecniche di diagnostica di patologia molecolare.

q) Tecniche di indagine citologiche e citogenetiche:

tecniche di diagnostica citopatologica;
tecniche di analisi morfologica;
tecniche di diagnostica genetica e citogenetica.

14. L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

15. La frequenza delle diverse aree e dei rispettivi insegnamenti avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologia statistica e statistica medica (ore 80):		
statistica medica	ore	40
organizzazione e gestione del laboratorio di patologia clinica	»	40
Tecnologia generale e strumentale (ore 80):		
tecniche analitiche generali I	»	40
metodologia biochimica I	»	40
Chimica e biochimica clinica (ore 80):		
biochimica sistematica umana	»	40
chimica biologica generale	»	40
Patologia generale e fisiopatologia (ore 80):		
patologia generale I	»	80
Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):		
immunologia I	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Metodologia generale di laboratorio (ore 60):		
standardizzazione e controllo dei metodi	ore	30
radioprotezione	»	30
Tecnologia generale e strumentale (ore 60):		
tecniche analitiche generali II	»	30
metodologia biochimica II	»	30
Chimica e biochimica clinica (ore 60):		
analisi biochimico-cliniche I	»	60
Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 60):		
diagnostica microbiologica e virologica	»	60
Patologia generale e fisiopatologia (ore 60):		
patologia generale II	»	60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 50):

immunoematologia I	ore	50

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

patologia molecolare I	»	25
biochimica patologica	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Patologia clinica - indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):

citochimica e citoenzimologia	ore	25
citopatologia e citogenetica I	»	25

Metodologia generale di laboratorio (ore 40):

metodologia dei prelievi	»	40

Tecnologia generale e strumentale (ore 40):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica	»	40

Chimica e biochimica clinica (ore 70):

analisi biochimico-cliniche II	»	30
biochimica clinica	»	40

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 50):

diagnostica microbiologica e virologica	»	50

Patologia generale e fisiopatologia (ore 90):

fisiopatologia endocrina	»	30
fisiopatologia generale e speciale I	»	60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 30):

immunopatologia I	»	30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 30):

patologia molecolare II	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Patologia clinica - indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):

biologia e patologia delle ultrastrutture	ore	25
citopatologia e citogenetica II	»	25

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):

tecniche di biologia cellulare ed animale	»	25
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I	»	25

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche III	»	30
enzimologia	»	30

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):

diagnostica parassitologica e micologia	ore	40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 70):

fisiopatologia generale e speciale II	»	70

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):

immunologia II	»	30
immunoematologia II	»	20
immunopatologia II	»	30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

patologia del metabolismo	»	25
patologia genetica	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno - Patologia clinica - indirizzo generale e direttivo:

Tecnologia generale e strumentale (ore 100):

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II	ore	100

Chimica e biochimica clinica (ore 100):

analisi biochimico-cliniche IV	»	100

Patologia generale e fisiopatologia (ore 200):

oncologia	»	100
patologia cellulare e tessutale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Patologia - indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica	ore	35
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I	»	35

Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata I	»	35
tecniche chimiche e biochimiche applicate	»	35

Tecniche di indagine microbiologiche, virologiche, micologiche, parassitologiche (ore 80):

microbiologia applicata	»	40
tecnica diagnostica microbiologica e virologica	»	40

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 70):

istituzioni di patologia generale	»	35
tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale	»	35

Tecniche immunologiche (ore 50):

immunologia generale	»	25
tecniche immunologiche e immunoematologiche	»	25

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica genetica e citogenetica . . . . ore 60

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Patologia - indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):

tecniche di biologia cellulare ed animale . . . . ore 35

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II . . . . » 35

Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata II . . . . » 35

tecniche enzimatiche . . . . » 35

Tecniche di indagine microbiologiche, virologiche, micologiche, parassitologiche (ore 50):

tecnica diagnostica parassitologica e micologica . . . . » 50

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 50):

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale . . . . » 50

Tecniche immunologiche (ore 50):

tecniche immunologiche e immunoematologiche . . . . » 50

Tecniche di indagini genetiche e molecolari (ore 50):

tecniche di diagnostica di patologia molecolare . . . . » 50

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica citopatologica » 30

tecniche di analisi morfologica . . . » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

16. Durante gli anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/laboratori: biochimica, biochimica clinica, biochimica patologica, microbiologia, virologia, parassitologia.

17. La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

18. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

19. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «Normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Seconda scuola di specializzazione in patologia clinica

Art. 279. — 1. È istituita la seconda scuola di specializzazione in patologia clinica presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

2. La scuola ha il compito di fornire le competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia umana nonché, per gli indirizzi immunoematologico e tecnico, le competenze in ordine all'organizzazione e conduzione del laboratorio ed alle interrelazioni con la clinica e, per l'indirizzo di patologia (indirizzo tecnico), le competenze metodologiche e tecniche nella diagnostica di laboratorio.

3. Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo punto 9, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, la scuola si articola negli indirizzi:

a) patologia clinica - indirizzo generale e direttivo;
b) patologia clinica - indirizzo immunoematologico;
c) patologia - indirizzo tecnico.

4. La scuola rilascia i titoli di specialista in «patologia clinica, indirizzo generale e direttivo», in «patologia clinica, indirizzo immunoematologico», e in «patologia, indirizzo tecnico».

5. La scuola ha la durata di cinque anni per l'indirizzo in patologia clinica - indirizzo generale e direttivo e indirizzo immunoematologico, e di quattro anni per l'indirizzo in patologia - indirizzo tecnico.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso, nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

6. Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

7. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quarantacinque per ciascun anno di corso, dei quali non oltre dieci per l'indirizzo immunoematologico.

8. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia ed in particolare il dipartimento di medicina sperimentale ed anche la sezione di ematologia del dipartimento di biopatologia umana per quanto attiene l'indirizzo immunoematologico.

9. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione ai tre indirizzi:

a) patologia clinica - indirizzo generale e direttivo: i laureati in medicina e chirurgia;

b) patologia clinica - indirizzo immunoematologico: i laureati in medicina e chirurgia;

c) patologia - indirizzo tecnico: i laureati in scienze biologiche, in farmacia, in chimica, e in chimica e tecnologia farmaceutiche.

10. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, solo per i laureati in medicina e chirurgia.

11. Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

12. La scuola comprende:

tre aree comuni di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia statistica e statistica medica;
b) metodologia generale di laboratorio;
c) tecnologia generale e strumentale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo generale e direttivo:

d) chimica e biochimica clinica;
e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;
f) patologia generale e fisiopatologia;
g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;
h) biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica;
i) citopatologia e patologia ultrastrutturale;

quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo immunoematologico:

f) patologia generale e fisiopatologia;
g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;
l) tecnica e diagnostica immunologica;
m) organizzazione e metodologia immuno-trasfusionale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo tecnico:

n) tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche;
o) tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;
p) tecniche di indagine di fisiopatologia;
q) tecniche immunologiche;
r) tecniche di indagini genetiche e molecolari;
s) tecniche di indagini citologiche e citogenetiche.

13. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia statistica e statistica medica:

statistica medica;
organizzazione e gestione del laboratorio di patologia clinica.

b) Metodologia generale di laboratorio:

metodologia dei prelievi (indirizzo patologia clinica);
standardizzazione e controllo dei metodi;
radioprotezione.

c) Tecnologia generale e strumentale:

tecniche analitiche generali;
metodologia biochimica;
tecniche di microscopia ottica ed elettronica;
tecniche di biologia cellulare ed animale;
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio.

d) Chimica e biochimica clinica:

chimica biologica generale;
biochimica sistematica umana;
enzimologia;
analisi biochimico-cliniche;
biochimica clinica.

e) Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia:

diagnostica microbiologica e virologica;
diagnostica parassitologica e micologica;
microbiologia e virolologia applicata.

f) Patologia generale e fisiopatologia:

patologia generale;
oncologia;
fisiopatologia endocrina;
fisiopatologia generale e speciale;
patologia cellulare e tessutale;
fisiopatologia del sangue.

g) Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia;

immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;
immunogenetica.

h) Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica:

patologia molecolare;
patologia genetica;
biochimica patologica;
patologia del metabolismo.

i) Citopatologia e patologia ultrastrutturale:

citochimica e citoenzimologia;
citopatologia e citogenetica;
biologia e patologia delle ultrastrutture.

l) Tecnica e diagnostica immunoematologica:

diagnostica ematologica ed immunoematologica.

m) Organizzazione e metodologia immuno-trasfusionale:

organizzazione e gestione del servizio immunotrasfusionale;
informatica applicata al laboratorio;
metodologia, preparazione e trasfusione emoderivati.

n) Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche:

biochimica applicata;
tecniche chimiche e biochimiche applicate;
tecniche enzimatiche.

o) Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche:

microbiologia applicata;
tecnica diagnostica microbiologica e virologica;
tecnica diagnostica parassitologica e micologica.

p) Tecniche di indagine di fisiopatologia:

istituzioni di patologia generale;
tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale.

q) Tecniche immunologiche:

immunologia generale;
tecniche immunologiche e immunoematologiche.

r) Tecniche di indagine genetiche e molecolari:

tecniche di diagnostica di patologia molecolare.

s) Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche:

tecniche di diagnostica citopatologica;
tecniche di analisi morfologica;
tecniche di diagnostica genetica e citogenetica.

14. L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

15. La frequenza delle diverse aree e dei rispettivi insegnamenti avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologia statistica e statistica medica (ore 80):

statistica medica	ore	40
organizzazione e gestione del laboratorio di patologia clinica	»	40

Tecnologia generale e strumentale (ore 80):

tecniche analitiche generali I	»	40
metodologia biochimica I	»	40

Chimica e biochimica clinica (ore 80):

biochimica sistematica umana	»	40
chimica biologica generale	»	40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 80):

patologia generale I	»	80

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):

immunologia I	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Metodologia generale di laboratorio (ore 60):

standardizzazione e controllo dei metodi	ore	30
radioprotezione	»	30

Tecnologia generale e strumentale (ore 60):

tecniche analitiche generali II	»	30
metodologia biochimica II	»	30

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche I	»	60

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 60):

diagnostica microbiologica e virologica	»	60

Patologia generale e fisiopatologia (ore 60):

patologia generale II	»	60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 50):

immunoematologia I	»	50

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

patologia molecolare I	»	25
biochimica patologica	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Patologia clinica - indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):

citochimica e citoenzimologia	ore	25
citopatologia e citogenetica I	»	25

Metodologia generale di laboratorio (ore 40):

metodologia dei prelievi	»	40

Tecnologia generale e strumentale (ore 40):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica	»	40

Chimica e biochimica clinica (ore 70):

analisi biochimico-cliniche II	»	30
biochimica clinica	»	40

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 50):

diagnostica microbiologica e virologica	»	50

Patologia generale e fisiopatologia (ore 90):

fisiopatologia endocrina	»	30
fisiopatologia generale e speciale I	»	60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 30):

immunopatologia I	»	30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 30):

patologia molecolare II. . . . . . . ore 30

Monte ore elettivo ore 400

4° Anno - Patologia clinica - indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):

biologia e patologia delle ultrastrutture ore 25
citopatologia e citogenetica II . . . . » 25

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):

tecniche di biologia cellulare ed animale. . . . . » 25
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I . . . . » 25

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche III . . . . » 30
enzimologia. . . . . » 30

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):

diagnostica parassitologia e micologica . . . . » 40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 70):

fisiopatologia generale e speciale II. » 70

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):

immunologia II » 30
immunoematologia II . . . . » 20
immunopatologia II. . . . . » 30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

patologia del metabolismo . . . . . » 25
patologia genetica . . . . » 25

Monte ore elettivo ore 400

5° Anno - Patologia clinica - indirizzo generale e direttivo:

Tecnologia generale e strumentale (ore 100):

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II. . . . . ore 100

Chimica e biochimica clinica (ore 100):

analisi biochimico-cliniche IV » 100

Patologia generale e fisiopatologia (ore 200):

oncologia . . . . » 100
patologia cellulare e tessutale . . . . » 100

Monte ore elettivo ore 400

3° Anno - Patologia clinica - indirizzo immunoematologico:

Metodologia generale di laboratorio (ore 50):

metodologia prelievi. . . . . ore 50

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . » 50

Chimica e biochimica clinica (ore 30):

enzimologia. . . . . » 30

Patologia generale e fisiopatologia (ore 110):

fisiopatologia generale e speciale . . » 50
fisiopatologia del sangue . . . . » 60

Immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 160):

immunologia . . . . » 60
immunoematologia » 50
immunogenetica . . . . » 50

Monte ore elettivo ore 400

4° Anno - Patologia clinica - indirizzo immunoematologico:

Immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 140):

immunoematologia . . . . ore 60
immunopatologia . . . . » 40
immunogenetica . . . . » 40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 80):

fisiopatologia del sangue . . . . » 80

Tecnica e diagnostica immunoematologica (ore 140):

diagnostica ematologica ed immunoematologica I . . . . » 140

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 40):

informatica applicata al laboratorio » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° Anno - Patologia clinica - indirizzo immunoematologico:

Tecnica e diagnostica immunoematologica (ore 120):

diagnostica ematologica ed immunoematologica II . . . . ore 120

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 240):

organizzazione e gestione del servizio immuno-trasfusionale . . . . » 120
metodologia, preparazione e trasfusione emoderivati . . . . » 120

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):

microbiologia e virologia applicata . ore 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - Patologia - indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . ore 35

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I . . . . » 35

Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata I . . . . » 35

tecniche chimiche e biochimiche applicate. . . . . » 35

Tecniche di indagine microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche (ore 80):

microbiologia applicata . . . . » 40

tecnica diagnostica microbiologica e virologica. » 40

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 70):

istituzioni di patologia generale . . . » 35

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale . . . . » 35

Tecniche immunologiche (ore 50):

immunologia generale. . . . . » 25

tecniche immunologiche e immunoematologiche . . . . » 25

Tecniche di indagine citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica genetica e citogenetica. . . . . » 60

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - Patologia - indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):

tecniche di biologia cellulare ed animale . . . . ore 35

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II. . . . . » 35

Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata II . . . . » 35

tecniche enzimatiche. . . . . » 35

Tecniche di indagine microbiologiche, virologiche, micologiche, parassitologiche (ore 50):

tecnica diagnostica parassitologica e micologica . . . . ore 50

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 50):

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale . . . . » 50

Tecniche immunologiche (ore 50):

tecniche immunologiche e immunoematologiche . . . . » 50

Tecniche di indagini genetiche e molecolari (ore 50):

tecniche di diagnostica di patologia molecolare . . . . » 50

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica citopatologica » 30

tecniche di analisi morfologica . . . » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

16. Durante gli anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/laboratori: immunologia, patologia clinica, patologia ultrastrutturale, patologia molecolare, immunoematologia, ematologia, fisiopatologia dell'emostasi.

17. La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

18. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

19. La direzione ha sede presso il dipartimento di medicina sperimentale.

20. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «Normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1987
Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 259

87A10861

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 ottobre 1987.

Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e delle sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Puglia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro»;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge suddetta e segnatamente i commi 1, 2 e 8, secondo periodo, dell'art. 1, e 2 dell'art. 2;

Ritenuto che il disposto combinato degli articoli 1 e 2 della predetta legge impone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere alla determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed alla definizione dei relativi ambiti territoriali;

Constatato che la normativa di cui alla predetta legge n. 56/1987 — contenendo essa disposizioni diverse di grande rilevanza innovativa, dirette ad un più puntuale soddisfacimento delle esigenze della domanda e della offerta di lavoro ed alla realizzazione degli incrementi occupazionali attraverso l'esplicazione di politiche attive e promozionali — presuppone per la sua attuazione la immediata istituzione ed il funzionamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge medesima, le amministrazioni comunali sono tenute a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni circoscrizionali, in concorso proporzionale di spesa tra loro, e che, pertanto, le stesse devono poter, in via preventiva, conoscere l'area circoscrizionale in cui ricadono i comuni;

Ritenuto di dover procedere alla istituzione delle sezioni circoscrizionali nella regione Puglia;

Visti gli atti istruttori e segnatamente quelli trasmessi dall'URLMO per la Puglia;

Tenuto conto che le esigenze di potenziamento ed ammodernamento delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale devono essere soddisfatte anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche, con l'utilizzo dei mezzi e delle risorse secondo criteri di economicità ed efficienza, che influenzano, nella fattispecie, la determinazione delle dimensioni delle sezioni circoscrizionali stesse;

Ritenuto che nella regione Puglia non rileva pervenire in tutti i casi ad una diversa individuazione relativamente alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed a quelle agricole, in quanto nel locale mercato del lavoro non sempre sussiste una marcata prevalenza di un settore, quello agricolo, rispetto agli altri, bensì solo in talune aree una certa omogeneità ed una discreta diversità delle attività produttive;

Acquisito il parere della commissione regionale per l'impiego per la Puglia espresso nella seduta del 17 settembre 1987;

Decreta:

Nella regione Puglia le «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura» ed i relativi ambiti territoriali sono rispettivamente determinate e definiti come appresso:

Provincia di Bari:

a) «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura»:

n. 1 di Bari, con sede a Bari, comprendente i comuni di: Bari, Bitonto, Palo del Colle, Modugno, Sannicandro di Bari, Toritto, Grumo Appula, Bitetto, Bitritto, Binetto, Capurso, Triggiano, Cellamare, Valenzano, Noicattaro, Rutigliano;

n. 2 di Molfetta, con sede a Molfetta, comprendente i comuni di: Molfetta, Giovinazzo, Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Bisceglie;

n. 3 di Gioia del Colle, con sede a Gioia del Colle, comprendente i comuni di: Gioia del Colle, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle;

n. 4 di Noci, con sede a Noci, comprendente i comuni di: Noci, Putignano, Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Turi, Conversano;

n. 5 di Monopoli, con sede a Monopoli, comprendente i comuni di: Monopoli, Polignano a Mare, Mola di Bari;

n. 6 di Acquaviva delle Fonti, con sede ad Acquaviva delle Fonti, comprendente i comuni di: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Casamassima, Cassano delle Murge, Sammichele di Bari.

b) «Sezione circoscrizionale per l'impiego»:

n. 7/*I* di Barletta, con sede a Barletta, comprendente i comuni di: Barletta, Trani, Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola.

c) «Sezione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura»:

n. 7/*A* di Andria, con sede ad Andria, comprendente i comuni di: Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Trani.

Provincia di Foggia:

a) «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura»:

n. 8 di Foggia, con sede a Foggia, comprendente i comuni di: Foggia, Accadia, Anzano di Puglia, Bovino, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Sant'Agata di Puglia, Troia;

n. 9 di Vieste, con sede a Vieste, comprendente i comuni di: Vieste, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano;

n. 10 di Lucera, con sede a Lucera, comprendente i comuni di: Lucera, Alberona, Volturino, Biccari, Volturara Appula, Carlantino, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, Castelnuovo della Daunia, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia;

n. 11 di Manfredonia, con sede a Manfredonia, comprendente i comuni di: Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, Zapponeta;

n. 12 di San Severo, con sede a San Severo, comprendente i comuni di: San Severo, Apricena, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore.

b) «Sezione circoscrizionale per l'impiego»:

n. 13/*I* di Cerignola, con sede a Cerignola, comprendente i comuni di: Cerignola, Ascoli Satriano, Candela, Carapelle, Margherita di Savoia, Ordona, Orta Nova, Rocchetta Sant'Antonio, Stornara, Stornarella, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli.

c) «Sezione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura»:

n. 13/*A* di Orta Nova, con sede a Orta Nova, comprendente i comuni di: Orta Nova, Stornara, Stornarella, Carapelle, Ordona, Cerignola, Ascoli Satriano, Candela, Margherita di Savoia, Rocchetta Sant'Antonio, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli.

Provincia di Taranto:

a) «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura»:

n. 14 di Taranto, con sede a Taranto, comprendente i comuni di: Taranto;

n. 15 di Manduria, con sede a Manduria, comprendente i comuni di: Manduria, Avetrana, Fragagnano, Maruggio, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Torricella, Lizzano;

n. 16 di Grottaglie, con sede a Grottaglie, comprendente i comuni di: Grottaglie, Carosino, Faggiano, Leporano, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico;

n. 17 di Martina Franca, con sede a Martina Franca, comprendente i comuni di: Martina Franca, Crispiano.

b) «Sezione circoscrizionale per l'impiego»:

n. 18/*I* di Massafra, con sede a Massafra, comprendente i comuni di: Massafra, Mottola, Palagiano, Castellaneta, Ginosa, Laterza, Palagianello.

c) «Sezione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura»:

n. 18/*A* di Castellaneta, con sede a Castellaneta, comprendente i comuni di: Castellaneta, Massafra, Mottola, Palagiano, Ginosa, Laterza, Palagianello.

Provincia di Brindisi:

«Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura»:

n. 19 di Brindisi, con sede a Brindisi, comprendente i comuni di: Brindisi, San Pietro Vernotico, Cellino San Marco, San Donaci, San Pancrazio Salentino, Torchiarolo;

n. 20 di Ostuni, con sede a Ostuni, comprendente i comuni di: Ostuni, Carovigno, San Vito dei Normanni, Fasano, Cisternino;

n. 21 di Francavilla Fontana, con sede a Francavilla Fontana, comprendente i comuni di: Francavilla Fontana, Ceglie Messapico, Oria, San Michele Salentino, Villa Castelli, Mesagne, Erchie, Latiano, Torre Santa Susanna.

Provincia di Lecce:

«Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura»:

n. 22 di Lecce, con sede a Lecce, comprendente i comuni di: Lecce, Arnesano, Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Surbo;

n. 23 di Campi Salentina, con sede a Campi Salentina, comprendente i comuni di: Campi Salentina, Carmiano, Copertino, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Trepuzzi, Veglie;

n. 24 di Maglie, con sede a Maglie, comprendente i comuni di: Maglie, Bagnolo del Salento, Cannole, Castrignano de' Greci, Corigliano d'Otranto, Cursi, Giuggianello, Giurdignano, Melpignano, Sanarica, Muro Leccese, Nociglia, Otranto, Palmariggi, Minervino di Lecce, Poggiardo, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Surano, Uggiano la Chiesa, Botrugno, San Cassiano;

n. 25 di Nardò, con sede a Nardò, comprendente i comuni di: Nardò, Aradeo, Cutrofiano, Galatina, Galatone, Gallipoli, Sannicola, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Leverano, Porto Cesareo;

n. 26 di Casarano, con sede a Casarano, comprendente i comuni di: Casarano, Acquarica del Capo, Alezio, Alliste, Collepasso, Matino, Melissano, Neviano, Parabita, Presicce, Racale, Ruffano, Supersano, Taurisano, Tuglie, Ugento, Taviano;

n. 27 di Tricase, con sede a Tricase, comprendente i comuni di: Tricase, Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Ortelle, Patù, Salve, Specchia, Spongano, Tiggiano, Castro, Diso, Corsano;

n. 28 di Martano, con sede a Martano, comprendente i comuni di: Martano, Calimera, Caprarica di Lecce, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Martignano, Melendugno, Sternatia, Vernole, Zollino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1987

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1987
Registro n. 11 Lavoro, foglio n. 4

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) è il seguente:

«Art. 1 *(Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego).* — 1. Ai fini dell'attuazione della politica attiva dell'impiego e della mobilità sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione regionale per l'impiego, determina le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne definisce gli ambiti territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio.

3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta della commissione regionale per l'impiego, previo parere della commissione circoscrizionale istituita a norma del successivo comma 5, può istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'impiego per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento.

4. I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego. Senza cambiare la propria residenza essi possono trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente, nella lista di collocamento di altra circoscrizione, conservando l'anzianità di iscrizione maturata.

5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale è istituita la commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta dal responsabile della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

6. La commissione di cui al comma 5 dura in carica tre anni e svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali locali dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro.

8. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti. In sede di prima attuazione di quanto disposto nel comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad istituire le sezioni circoscrizionali per l'impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Resta fermo quanto disposto dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 2 *(Collocamento in agricoltura).* — 1. Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli.

2. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, sono affidati a commissioni e a sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura istituite in circoscrizioni determinate, per ambiti territoriali anche diversi da quelli delle commissioni di cui all'articolo 1, con le modalità previste nel comma 2 dell'articolo 1. La commissione regionale, sentite le commissioni circoscrizionali, può proporre, nell'ambito delle circoscrizioni, di istituire sezioni decentrate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.

3. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

4. Per esigenze derivanti da particolari condizioni socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti più circoscrizioni anche di regioni diverse, la commissione regionale per l'impiego, ovvero le commissioni regionali per l'impiego eventualmente interessate, d'intesa fra loro, possono affidare ad una sezione circoscrizionale per l'impiego, individuata sulla base della sua ubicazione e della sua importanza funzionale rispetto ai flussi migratori, il coordinamento dell'attività svolta dalle altre sezioni interessate per l'attuazione della compensazione territoriale delle domande e delle offerte di lavoro.

5. La commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occcupazione, dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del

lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

6. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti.

Art. 3 *(Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate).* — 1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.

2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264».

87A10865

DECRETO 27 ottobre 1987.

Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e delle sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro»;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge suddetta e segnatamente i commi 1, 2 e 8, secondo periodo, dell'art. 1, e 2 dell'art. 2;

Ritenuto che il disposto combinato degli articoli 1 e 2 della predetta legge impone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere alla determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed alla definizione dei relativi ambiti territoriali;

Constatato che la normativa di cui alla predetta legge n. 56/1987 — contenendo essa disposizioni diverse di grande rilevanza innovativa, dirette ad un più puntuale soddisfacimento delle esigenze della domanda e della offerta di lavoro ed alla realizzazione degli incrementi occupazionali attraverso l'esplicazione di politiche attive e promozionali — presuppone per la sua attuazione la immediata istituzione ed il funzionamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge medesima, le amministrazioni comunali sono tenute a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni circoscrizionali, in concorso proporzionale di spesa tra loro, e che, pertanto, le stesse devono poter, in via preventiva, conoscere l'area circoscrizionale in cui ricadono i comuni;

Ritenuto di dover procedere alla istituzione delle sezioni circoscrizionali nella regione Emilia-Romagna;

Visti gli atti istruttori e segnatamente quelli trasmessi dall'URLMO per l'Emilia-Romagna;

Tenuto conto che le esigenze di potenziamento ed ammodernamento delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale devono essere soddisfatte anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche, con l'utilizzo dei mezzi e delle risorse secondo criteri di economicità ed efficienza, che influenzano, nella fattispecie, la determinazione delle dimensioni delle sezioni circoscrizionali stesse;

Ritenuto che nella regione Emilia-Romagna non rileva pervenire in tutti i casi ad una diversa individuazione relativamente alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed a quelle agricole, in quanto nel locale mercato del lavoro non sempre sussiste una marcata prevalenza di un settore, quello agricolo, rispetto agli altri, bensì solo in talune aree una certa omogeneità ed una discreta diversità delle attività produttive;

Acquisito il parere della commissione regionale per l'impiego per l'Emilia-Romagna espresso nelle sedute del 17 aprile 1987 e del 9 settembre 1987;

Decreta:

Nella regione Emilia-Romagna le «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura» ed i relativi ambiti territoriali sono rispettivamente determinate e definiti come appresso:

Provincia di Bologna:

a) «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura»:

n. 1 di Bologna, con sede a Bologna, comprendente i comuni di: Bologna, Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena, Pianoro, Ozzano dell'Emilia, Monterenzio, Loiano, Monghidoro;

n. 2 di Imola, con sede a Imola, comprendente i comuni di: Imola, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio, Mordano, Castel Guelfo di Bologna, Dozza, Castel San Pietro Terme;

n. 3 di San Giovanni in Persiceto, con sede a San Giovanni in Persiceto, comprendente i comuni di: San Giovanni in Persiceto, Calderara di Reno, Crevalcore, Sant'Agata Bolognese, Anzola dell'Emilia, Sala Bolognese, Castello d'Argile, Pieve di Cento;

n. 4 di Sasso Marconi, con sede a Sasso Marconi, comprendente i comuni di: Sasso Marconi, Marzabotto, Monzuno, Crespellano, Bazzano, Zola Predosa, Monteveglio, Monte San Pietro, Castello di Serravalle, Savigno;

n. 5 di Porretta Terme, con sede a Porretta Terme, comprendente i comuni di: Porretta Terme, Castel d'Aiano, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere, Granaglione, Castel di Casio, Vergato, Grizzana, Camugnano, Castiglione dei Pepoli, San Benedetto Val di Sambro.

b) «Sezione circoscrizionale per l'impiego»:

n. 6/*I* di Minerbio, con sede a Minerbio, comprendente i comuni di: Minerbio, Budrio, Medicina, Molinella, Granarolo dell'Emilia, Baricella, Malalbergo, San Giorgio di Piano, Castel Maggiore, San Pietro in Casale, Galliera, Argelato, Bentivoglio, Castenaso.

c) «Sezione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura»:

n. 1/*A* di Molinella, con sede a Molinella, comprendente i comuni di: Molinella, Minerbio, Budrio, Medicina, Granarolo dell'Emilia, Baricella, Malalbergo, San Giorgio di Piano, Castel Maggiore, San Pietro in Casale, Galliera, Argelato, Bentivoglio, Castenaso.

Provincia di Ravenna:

«Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura»:

n. 7 di Ravenna, con sede a Ravenna, comprendente i comuni di: Ravenna, Cervia, Russi;

n. 8 di Faenza, con sede a Faenza, comprendente i comuni di: Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Riolo Terme, Solarolo;

n. 9 di Lugo, con sede a Lugo, comprendente i comuni di: Lugo, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno, Alfonsine.

Provincia di Reggio nell'Emilia:

«Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura»:

n. 10 di Reggio nell'Emilia, con sede a Reggio nell'Emilia, comprendente i comuni di: Reggio nell'Emilia, Rubiera, Quattro Castella, Albinea, Bagnolo in Piano, Vezzano sul Crostolo, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto;

n. 11 di Montecchio Emilia, con sede a Montecchio Emilia, comprendente i comuni di: Montecchio Emilia, Cavriago, Sant'Ilario d'Enza, Campegine, Gattatico, Bibbiano, Ciano d'Enza, San Polo d'Enza;

n. 12 di Scandiano, con sede a Scandiano, comprendente i comuni di: Scandiano, Casalgrande, Baiso, Castellarano, Viano;

n. 13 di Guastalla, con sede a Guastalla, comprendente i comuni di: Guastalla, Boretto, Brescello, Gualtieri, Luzzara, Reggiolo, Novellara, Poviglio;

n. 14 di Correggio, con sede a Correggio, comprendente i comuni di: Correggio, Rio Saliceto, San Martino in Rio, Campagnola Emilia, Fabbrico, Rolo;

n. 15 di Castelnovo ne' Monti, con sede a Castelnovo ne' Monti, comprendente i comuni di: Castelnovo ne' Monti, Busana, Carpineti, Casina, Collagna, Ramiseto, Vetto, Villa Minozzo, Ligonchio, Toano.

Provincia di Ferrara:

a) «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura»:

n. 16 di Ferrara, con sede a Ferrara, comprendente i comuni di: Ferrara, Masi Torello, Poggio Renatico, Vigarano Mainarda;

n. 17 di Copparo, con sede a Copparo, comprendente i comuni di: Copparo, Berra, Ro, Jolanda di Savoia, Formignana, Tresigallo;

n. 18 di Argenta, con sede ad Argenta, comprendente i comuni di: Argenta, Portomaggiore, Voghiera;

n. 19 di Codigoro, con sede a Codigoro, comprendente i comuni di: Codigoro, Mesola, Goro, Comacchio, Massa Fiscaglia, Lagosanto, Ostellato, Migliaro, Migliarino.

b) «Sezione circoscrizionale per l'impiego»:

n. 20/*I* di Cento, con sede a Cento, comprendente i comuni di: Cento, Bondeno, Sant'Agostino, Mirabello;

c) «Sezione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura»:

n. 2/*A* di Bondeno, con sede a Bondeno, comprendente i comuni di: Bondeno, Cento, Sant'Agostino, Mirabello.

Provincia di Forlì:

a) «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura»:

n. 21 di Forlì, con sede a Forlì, comprendente i comuni di: Forlì, Modigliana, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Terra del Sole,

Predappio, Premilcuore, Meldola, Tredozio, Dovadola, Portico e San Benedetto, Civitella di Romagna, Galeata, Bertinoro;

n. 22 di Cesena, con sede a Cesena, comprendente i comuni di: Cesena, Cesenatico, Bagno di Romagna, Montiano, Mercato Saraceno, Sarsina, Verghereto, Savignano sul Rubicone, Gambettola, Gatteo, San Mauro Pascoli, Longiano, Roncofreddo, Borghi, Sogliano al Rubicone.

b) «Sezioni circoscrizionali per l'impiego»:

n. 23/*I* di Rimini, con sede a Rimini, comprendente i comuni di: Rimini, Bellaria-Igea Marina, Santarcangelo di Romagna, Poggio Berni, Verucchio, Coriano, Torriana;

n. 24/*I* di Riccione, con sede a Riccione, comprendente i comuni di: Riccione, Cattolica, Morciano di Romagna, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano, San Clemente, Monte Colombo, Montescudo, Gemmano, Montefiore Conca, Saludecio, Mondaino, Montegridolfo.

c) «Sezione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura»:

n. 3/*A* di Rimini, con sede a Rimini, comprendente i comuni di: Rimini, Bellaria Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

Provincia di Piacenza:

a) «Sezioni circoscrizionali per l'impiego»:

n. 25/*I* di Piacenza, con sede a Piacenza, comprendente i comuni di: Piacenza, Caorso, Castelvetro Piacentino, Gossolengo, Monticelli d'Ongina, Podenzano, Pontenure, Rivergaro, San Giorgio Piacentino;

n. 26/*I* di Bobbio, con sede a Bobbio, comprendente i comuni di: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Travo, Zerba;

n. 27/*I* di Ponte dell'Olio, con sede a Ponte dell'Olio, comprendente i comuni di: Ponte dell'Olio, Bettola, Farini d'Olmo, Ferriere, Vigolzone.

b) «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura»:

n. 28 di Fiorenzuola d'Arda, con sede a Fiorenzuola d'Arda, comprendente i comuni di: Fiorenzuola d'Arda, Alseno, Besenzone, Cadeo, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Cortemaggiore, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, San Pietro in Cerro, Vernasca, Villanova sull'Arda;

n. 29 di Castel San Giovanni, con sede a Castel San Giovanni, comprendente i comuni di: Castel San Giovanni, Agazzano, Borgonovo Val Tidone, Calendasco, Caminata, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Nibbiano, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, Rottofreno, Sarmato, Ziano Piacentino.

c) «Sezione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura»:

n. 4/*A* di Piacenza, con sede a Piacenza, comprendente i comuni di: Piacenza, Bettola, Bobbio, Caorso, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini d'Olmo, Ferriere, Gossolengo, Monticelli d'Ongina, Ottone, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Travo, Vigolzone, Zerba.

Provincia di Parma:

a) «Sezioni circoscrizionali per l'impiego»:

n. 30/*I* di Parma, con sede a Parma, comprendente i comuni di: Parma, Collecchio, Montechiarugolo, Colorno, Sala Baganza, Mezzani, Torrile, Sissa, Trecasali, Sorbolo;

n. 31/*I* di Langhirano, con sede a Langhirano, comprendente i comuni di: Langhirano, Felino, Traversetolo, Lesignano de' Bagni, Neviano degli Arduini, Tizzano Val Parma, Corniglio, Palanzano, Monchio delle Corti, Calestano.

b) «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura»:

n. 32 di Fidenza, con sede a Fidenza, comprendente i comuni di: Fidenza, Salsomaggiore Terme, Polesine Parmense, Zibello, Roccabianca, Busseto, Soragna, San Secondo Parmense, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Bore, Pellegrino Parmense;

n. 33 di Borgo Val di Taro, con sede a Borgo Val di Taro, comprendente i comuni di: Borgo Val di Taro, Fornovo di Taro, Bedonia, Bardi, Compiano, Tornolo, Albareto, Varano de' Melegari, Varsi, Solignano, Terenzo, Valmozzola, Berceto, Medesano.

c) «Sezione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura»:

n. 5/*A* di Parma, con sede a Parma, comprendente i comuni di: Parma, Collecchio, Montechiarugolo, Colorno, Sala Baganza, Mezzani, Torrile, Sissa, Trecasali, Sorbolo, Langhirano, Traversetolo, Felino, Lesignano de' Bagni, Neviano degli Arduini, Tizzano Val Parma, Corniglio, Palanzano, Monchio delle Corti, Calestano.

Provincia di Modena:

«Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura»:

n. 34 di Modena, con sede a Modena, comprendente i comuni di: Modena, Castelfranco Emilia, Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Soliera;

n. 35 di Carpi, con sede a Carpi, comprendente i comuni di: Carpi, Novi di Modena;

n. 36 di Mirandola, con sede a Mirandola, comprendente i comuni di: Mirandola, Finale Emilia, Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero;

n. 37 di Sassuolo, con sede a Sassuolo, comprendente i comuni di: Sassuolo, Montefiorino, Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Palagano, Prignano sulla Secchia;

n. 38 di Vignola, con sede a Vignola, comprendente i comuni di: Vignola, Zocca, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto;

n. 39 di Pavullo nel Frignano, con sede a Pavullo nel Frignano, comprendente i comuni di: Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Sestola, Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Polinago, Riolunato, Serramazzoni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1987

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1987
Registro n. 11 Lavoro, foglio n. 17

NOTE

Per il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 56/1987 (Norme sull'ordinamento del mercato del lavoro) si veda nella nota alle premesse al decreto ministeriale 8 ottobre 1987 concernente: «Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e delle sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Puglia», pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

87A10866

DECRETO 27 ottobre 1987.

Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Basilicata.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i propri decreti con i quali sono state istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego in Basilicata, ai sensi del disposto di cui al decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, recante «Misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo della occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata»;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e segnatamente l'art. 31, il cui disposto abroga espressamente la legge di cui al punto precedente;

Visti gli articoli 1 e 2 della richiamata legge n. 56 ed in particolare i rispettivi commi 2;

Ritenuto che il disposto combinato degli articoli 1 e 2 della predetta legge impone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere alla determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed alla definizione dei relativi ambiti territoriali;

Visto l'art. 3 della predetta legge n. 56/1987;

Ritenuto di dover procedere alla istituzione delle sezioni circoscrizionali nella regione Basilicata;

Acquisito il parere della commissione regionale per l'impiego per la Basilicata espresso nella seduta del 9 settembre 1987, delibera n. 50;

Decreta:

Nella regione Basilicata le «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura» ed i relativi ambiti territoriali sono rispettivamente determinate e definiti come appresso:

Provincia di Potenza:

n. 1 di Potenza, con sede a Potenza, comprendente i comuni di: Albano di Lucania, Avigliano, Brindisi Montagna, Campomaggiore, Cancellara, Filiano, Pietragalla, Pignola, Potenza, Tito, Trivigno, Vaglio Basilicata;

n. 2 di Lavello, con sede a Lavello, comprendente i comuni di: Lavello, Maschito, Montemilone, Venosa;

n. 3 di Melfi, con sede a Melfi, comprendente i comuni di: Atella, Barile, Ginestra, Melfi, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele;

n. 4 di Baragiano, con sede a Baragiano, comprendente i comuni di: Balvano, Baragiano, Bella, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Ruoti, Sant'Angelo Le Fratte, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Vietri di Potenza;

n. 5 di Senise, con sede a Senise, comprendente i comuni di: Calvera, Carbone, Castronuovo di Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaramonte, Fardella, Francavilla in Sinni, Noepoli, Roccanova, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Arcangelo, Senise, Teana, Terranova di Pollino;

n. 6 di Villa d'Angri, con sede a Marsicovetere, comprendente i comuni di: Brienza, Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sarconi, Sasso di Castalda, Spinoso, Tramutola, Viggiano;

n. 7 di Genzano di Lucania, con sede a Genzano di Lucania, comprendente i comuni di: Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, San Chirico Nuovo, Tolve;

n. 8 di Lauria, con sede a Lauria, comprendente i comuni di: Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Episcopia, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Rotonda, Trecchina, Viggianello;

n. 9 di Laurenzana, con sede a Laurenzana, comprendente i comuni di: Abriola, Anzi, Armento, Calvello, Castelmezzano, Corleto Perticara, Gallicchio, Guardia Perticara, Laurenzana, Missanello, Pietrapertosa.

Provincia di Matera:

n. 10 di Matera, con sede a Matera, comprendente i comuni di: Irsina, Grottole, Matera, Miglionico, Montescaglioso, Pomarico;

n. 11 di Policoro, con sede a Policoro, comprendente i comuni di: Bernalda, Colobraro, Montalbano Jonico, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, San Giorgio Lucano, Scanzano Jonico, Tursi, Valsinni;

n. 12 di Stigliano, con sede a Stigliano, comprendente i comuni di: Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, Oliveto Lucano, San Mauro Forte, Stigliano;

n. 13 di Ferrandina, con sede a Ferrandina, comprendente i comuni di: Calciano, Garaguso, Grassano, Ferrandina, Salandra, Tricarico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1987

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1987
Registro n. 11 Lavoro, foglio n. 16

NOTE

Per il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 56/1987 (Norme sull'ordinamento del mercato del lavoro) si veda nella nota alle premesse al decreto ministeriale 8 ottobre 1987 concernente: «Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e delle sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Puglia», pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

87A10367

DECRETO 27 ottobre 1987.

Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e delle sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Liguria.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro»;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge suddetta e segnatamente i commi 1, 2 e 8, secondo periodo, dell'art. 1, e 2 dell'art. 2;

Ritenuto che il disposto combinato degli articoli 1 e 2 della predetta legge impone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere alla determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed alla definizione dei relativi ambiti territoriali;

Constatato che la normativa di cui alla predetta legge n. 56/1987 — contenendo essa disposizioni diverse di grande rilevanza innovativa, dirette ad un più puntuale soddisfacimento delle esigenze della domanda e della offerta di lavoro ed alla realizzazione degli incrementi occupazionali attraverso l'esplicazione di politiche attive e promozionali — presuppone per la sua attuazione la immediata istituzione ed il funzionamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge medesima, le amministrazioni comunali sono tenute a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni circoscrizionali, in concorso proporzionale di spesa tra loro, e che, pertanto, le stesse devono poter, in via preventiva, conoscere l'area circoscrizionale in cui ricadono i comuni;

Ritenuto di dover procedere alla istituzione delle sezioni circoscrizionali nella regione Liguria;

Visti gli atti istruttori e segnatamente quelli trasmessi dall'URLMO per la Liguria;

Tenuto conto che le esigenze di potenziamento ed ammodernamento delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale devono essere soddisfatte anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche, con l'utilizzo dei mezzi e delle risorse secondo criteri di economicità ed efficienza, che influenzano, nella fattispecie, la determinazione delle dimensioni delle sezioni circoscrizionali stesse;

Ritenuto che nella regione Liguria non rileva pervenire ad una diversa individuazione relativamente alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed a quelle agricole, in quanto nel locale mercato del lavoro non sussiste una marcata prevalenza di un settore, quello agricolo, rispetto agli altri, bensì una certa omogeneità ed una discreta diversità delle attività produttive;

Tenuto conto che, come è stato evidenziato dalla commissione regionale per l'impiego per la Liguria in sede di formulazione del parere, l'ambito territoriale di competenza della sezione circoscrizionale di Busalla, quanto al settore agricolo, insiste nell'ambito più generale della circoscrizione di Genova;

Acquisito il parere della commissione regionale per l'impiego per la Liguria espresso nella seduta del 14 settembre 1987;

Decreta:

Nella regione Liguria le «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura» ed i relativi ambiti territoriali sono rispettivamente determinate e definiti come appresso:

Provincia di Genova:

a) «Sezioni circoscrizionali per l'impiego»:

n. 1/*I* di Genova, con sede a Genova, comprendente i comuni di: Genova, Bargagli, Davagna, Torriglia, Gorretto, Rovegno, Fontanigorda, Montebruno, Rondanina, Fascia, Propata, Bogliasco, Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione, Tiglieto, Arenzano, Cogoleto, Serra Riccò, Sant'Olcese, Ceranesi, Campomorone, Mignanego;

n. 2/*I* di Busalla, con sede a Busalla, comprendente i comuni di: Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbia.

b) «Sezione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura»:

n. 1/*A* di Genova, con sede a Genova, comprendente i comuni di: Genova, Bargagli, Davagna, Torriglia, Gorreto, Rovegno, Fontanigorda, Montebruno, Rondanina, Fascia, Propata, Bogliasco, Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione, Tiglieto, Arenzano, Cogoleto, Serra Riccò, Sant'Olcese, Ceranesi, Campomorone, Mignanego, Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbio.

c) «Sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura»:

n. 3 di Chiavari, con sede a Chiavari, comprendente i comuni di: Chiavari, Zoagli, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia, Carasco, Leivi, San Colombano Certenoli, Coreglia Ligure, Cicagna, Orero, Lorsica, Favale di Malvaro, Moconesi, Tribogna, Lumarzo, Neirone, Cogorno, Ne, Mezzanego, Borzonasca, Rezzoaglio, Santo Stefano d'Aveto, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Rapallo, Pieve Ligure, Sori, Camogli, Recco, Uscio, Portofino, Santa Margherita Ligure, Avegno.

Provincia di Imperia:

«Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura»:

n. 4 di Imperia, con sede a Imperia, comprendente i comuni di: Imperia, Dolcedo, Prelà, Vasia, Pontedassio, Diano Marina, Cervo, Diano Arentino, Diano Castello, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi, Pieve di Teco, Aquila di Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Cosio di Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico, Chiusavecchia, Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Lucinasco, San Lorenzo al Mare, Cipressa, Civezza, Costarainera, Pietrabruna;

n. 5 di San Remo, con sede a San Remo, comprendente i comuni di: San Remo, Baiardo, Ceriana, Ospedaletti, Taggia, Badalucco, Carpasio, Castellaro, Molini di Triora, Montalto Ligure, Pompeiana, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Terzorio, Triora;

n. 6 di Ventimiglia, con sede a Ventimiglia, comprendente i comuni di: Ventimiglia, Airole, Camporosso, Olivetta San Michele, Dolceacqua, Apricale, Castel Vittorio, Isolabona, Pigna, Rocchetta Nervina, Bordighera, Perinaldo, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia.

Provincia di La Spezia:

n. 7 di La Spezia, con sede a La Spezia, comprendente i comuni di: La Spezia, Varese Ligure, Deiva Marina, Maissana, Carro, Carrodano, Sesta Godano, Framura, Bonassola, Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza, Riomaggiore, Riccò del Golfo di Spezia, Vezzano Ligure, Portovenere, Follo, Bolano, Calice al Cornoviglio, Beverino, Pignone, Zignago, Rocchetta di Vara, Brugnato, Borghetto di Vara, Lerici;

n. 8 di Sarzana, con sede a Sarzana, comprendente i conuni di: Sarzana, Arcola, Ameglia, Castelnuovo Magra, Ortonovo, Santo Stefano di Magra.

Provincia di Savona:

n. 9 di Savona, con sede a Savona, comprendente i comuni di: Savona, Albisola Marina, Albisola Superiore, Varazze, Celle Ligure, Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi, Stella, Sassello, Pontinvrea, Mioglia, Urbe, Spotorno;

n. 10 di Cairo Montenotte, con sede a Cairo Montenotte, comprendente i comuni di: Cairo Montenotte, Dego, Piana Crixia, Giusvalla, Carcare, Altare, Mallare, Plodio, Pallare, Bormida, Millesimo, Roccavignale, Cosseria, Osiglia, Cengio, Murialdo, Calizzano, Massimino, Bardineto;

n. 11 di Finale Ligure, con sede a Finale Ligure, comprendente i comuni di: Finale Ligure, Borgio Verezzi, Orco Feglino, Calice Ligure, Rialto, Pietra Ligure, Tovo San Giacomo, Magliolo, Giustenice, Loano, Borghetto Santo Spirito, Boissano, Toirano, Balestrino, Noli, Vezzi Portio;

n. 12 di Albenga, con sede ad Albenga, comprendente i comuni di: Albenga, Erli, Castelvecchio di Rocca Barbena, Zuccarello, Nasino, Castelbianco, Cisano sul Neva, Arnasco, Vendone, Onzo, Villanova d'Albenga, Ortovero, Garlenda, Casanova Lerrone, Alassio, Laigueglia, Andora, Stellanello, Testico, Ceriale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1987

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1987
Registro n. 11 Lavoro, foglio n. 18

NOTE

Per il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 56/1987 (Norme sull'ordinamento del mercato del lavoro) si veda nella nota alle premesse al decreto ministeriale 8 ottobre 1987 concernente: «Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e delle sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Puglia», pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale.*

87A10868

DECRETO 4 dicembre 1987.

Approvazione delle deliberazioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 156, n. 157, n. 158 e n. 159 del 20 novembre 1987, concernenti le norme in materia previdenziale relative alla presentazione della denuncia contributiva, alla conservazione della documentazione amministrativa, alle dichiarazioni reddituali e alla denuncia annuale nominativa.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e regolamenti in materia previdenziale;

Viste le delibere n. 156, n. 157, n. 158 e n. 159 adottate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella riunione del 20 novembre 1987;

Vista la deliberazione del 3 dicembre 1987, con la quale il Consiglio dei Ministri ha approvato le predette delibere;

Decreta:

Sono approvate, conformemente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri citata in premessa, le delibere n. 156, n. 157, n. 158 e n. 159 del 20 novembre 1987 assunte dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di delegificazione delle norme relative:

alla presentazione della denuncia contributiva;
alla conservazione della documentazione amministrativa;
alle dichiarazioni reddituali;
alla denuncia annuale nominativa.

Le predette delibere, nel testo allegato, costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, con i relativi allegati, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1987

Il Ministro: FORMICA

DELIBERAZIONE N. 156
(seduta del 20 novembre 1987)

OGGETTO: *Regolamentazione della materia relativa alla presentazione della denuncia contributiva, delegificata ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442.*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442;

Considerata l'opportunità di una nuova disciplina della materia concernente la presentazione della denuncia contributiva, delegificata ai sensi del citato provvedimento;

Visti l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 5 febbraio 1969;

Sentita la commissione consiliare per i problemi legislativi;

Considerata la relazione del direttore generale e con il voto consultivo favorevole dello stesso;

Delibera:

La denuncia del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1969, può essere effettuata anche a mezzo di supporti magnetici o tramite trasmissione delle stesse informazioni direttamente via cavo, a cura dei datori di lavoro, dei professionisti a ciò abilitati o dei rappresentanti delle associazioni di categoria, specificamente delegati.

Tale procedura è soggetta ad autorizzazione da parte della competente sede dell'INPS ed è subordinata all'accettazione, da parte del datore di lavoro, dei requisiti e delle modalità operative stabiliti dalla Direzione generale dell'Istituto.

Visto, *il presidente:* MILITELLO

Visto, *il segretario:* VENOSI

DELIBERAZIONE N. 157
(seduta del 20 novembre 1987)

OGGETTO: *Regolamentazione della materia relativa alla conservazione della documentazione amministrativa delegificata ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442.*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442;

Considerata l'opportunità di una nuova disciplina della materia concernente la conservazione della documentazione amministrativa, delegificata ai sensi del citato provvedimento;

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Sentita la commissione consiliare per i problemi legislativi;

Considerata la relazione del direttore generale e con il voto consultivo favorevole dello stesso;

Delibera:

La direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale individua, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato esecutivo, i documenti che, in relazione alla rilevanza del numero e degli effetti, possono essere conservati dall'Istituto, con eliminazione dei supporti cartacei, sotto forma di microfilm o altro sistema a tecnologia più avanzata che sia comunque idoneo a garantire la conformità dei documenti e la loro segretezza.

Visto, *il presidente:* MILITELLO

Visto, *il segretario:* VENOSI

DELIBERAZIONE N. 158
(seduta del 20 novembre 1987)

OGGETTO: *Regolamentazione della materia relativa alle dichiarazioni reddituali, delegificata ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442.*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442;

Considerata l'opportunità di una nuova disciplina della materia concernente la presentazione da parte dei pensionati delle prescritte dichiarazioni reddituali, delegificata ai sensi del citato provvedimento;

Visti gli articoli 6, comma 4, ed 8, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, l'art. 1, comma 5, della legge 12 giugno 1984, n. 222, gli articoli 1, comma 7, e 2, comma 9, primo periodo, della legge 15 aprile 1985, n. 140 e l'art. 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Sentita la commissione consiliare per i problemi legislativi;

Considerata la relazione del direttore generale e con il voto consultivo favorevole dello stesso;

Delibera:

I titolari di pensione erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che abbiano superato i limiti di età previsti dai singoli ordinamenti, sono tenuti a presentare le prescritte dichiarazioni reddituali con periodicità triennale, alle scadenze stabilite dalla direzione generale.

Gli interessati sono tenuti a comunicare al competente ufficio dell'Istituto, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, il venir meno delle condizioni richieste per fruire delle prestazioni concesse o che incidono sul loro ammontare.

Sulla veridicità delle dichiarazioni l'Istituto opera verifiche, nell'ambito di programmi annuali di accertamento, anche attraverso controlli incrociati con gli uffici delle imposte.

Visto, *il presidente:* MILITELLO

Visto, *il segretario:* VENOSI

DELIBERAZIONE N. 159
(seduta del 20 novembre 1987)

OGGETTO: *Regolamentazione della materia relativa alla denuncia annuale nominativa (mod. 01/M) delegificata ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442.*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442;

Considerata l'opportunità di una nuova disciplina della materia concernente la denuncia annuale nominativa

(mod. 01/M), materia delegificata ai sensi del citato provvedimento, che ne semplifichi le procedure, consentendo una graduale anticipazione dei termini in connessione a quelli previsti per la consegna da parte delle aziende dei modelli 101 ai propri dipendenti e qualifichi il mod. 01/M come strumento di supporto e controllo ai fini delle prestazioni;

Visto l'art. 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e 2, comma 17, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Sentita la commissione consiliare per i problemi legislativi;

Considerata la relazione del direttore generale e con il voto consultivo favorevole dello stesso;

Delibera:

Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste nel decreto ministeriale 5 febbraio 1969, è obbligato a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la denuncia nominativa dei lavoratori occupati nell'anno precedente, redatta su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo, delle retribuzioni individuali corrisposte nonché di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, ivi compresi quelli relativi alle prestazioni anticipate agli aventi diritto da parte dei datori di lavoro.

Fermo restando il disposto di cui all'art. 19 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono obbligati alla presentazione della denuncia nominativa i datori di lavoro tenuti ad iscrivere i propri dipendenti all'assicurazione generale obbligatoria per la I.V.S., per la DS e la TBC ovvero ad una soltanto delle predette forme assicurative o che anticipano prestazioni per conto dell'Istituto.

Nell'ambito di tali criteri, la direzione generale stabilisce il termine per la presentazione all'Istituto della denuncia nominativa annuale nella prospettiva della unificazione di tale termine con quello previsto per la consegna ai lavoratori del certificato del sostituto d'imposta (mod. 101).

Visto, *il presidente:* MILITELLO

Visto, *il segretario:* VENOSI

87A11015

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 novembre 1987.

Tasso di riferimento da applicare nel periodo 15 dicembre 1987-14 gennaio 1988 alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visti i decreti ministeriali del 23 dicembre 1977, del 5 giugno 1981, dell'8 agosto 1986, nonché il decreto ministeriale del 25 giugno 1987 che, modificando i decreti sopra citati, reca nuove norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge n. 227/77;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, con decorrenza dal giorno 15 di ogni mese ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 1987, con il quale è stato fissato nella misura dell'11,80% il costo medio della provvista per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1987, ferma restando la commissione per l'anno 1987 nella misura fino ad un massimo dell'1 per cento;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 dicembre 1987-14 gennaio 1988, è pari all'11,80 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 dicembre 1987-14 gennaio 1988, è pari all'11,80 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta in misura fino ad un massimo dell'1 per cento, il tasso massimo di riferimento, per il periodo 15 dicembre 1987-14 gennaio 1988, è fissato nella misura del 12,80 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1987

Il Ministro: AMATO

87A10746

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° dicembre 1987.

Fissazione della nuova data delle elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 12 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 117 del 22 maggio 1987 e nel Bollettino ufficiale del personale, supplemento straordinario n. 4-5 del 30 giugno 1987, con il quale è stata indetta la elezione dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel

consiglio di amministrazione e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visti i propri decreti in data 14 maggio 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 117 del 22 maggio 1987 e nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 4-*ter* del 22 maggio 1987, con i quali sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione nella composizione a competenza generale e nelle composizioni speciali relative al personale dell'Amministrazione civile ed a quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il proprio decreto in data 27 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 205 del 3 settembre 1987 e nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 5-5 del 28 agosto 1987, con il quale le elezioni indette con i sopracitati decreti ministeriali per i giorni 25 e 26 ottobre 1987, sono state rinviate ad altra data da stabilirsi, con conseguente sospensione dei relativi procedimenti elettorali e fatti salvi i provvedimenti e atti adottati;

Ravvisata l'opportunità di fissare per i giorni 20 e 21 marzo 1988 la nuova data delle elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione, indette con i citati decreti ministeriali;

Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica in ordine alla suindicata data delle elezioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione di cui ai decreti ministeriali citati nella premessa, già indette per i giorni 25 e 26 ottobre 1987, sono fissate per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 marzo 1988.

Art. 2.

Sono confermate le circoscrizioni elettorali con le relative sedi nonché le commissioni elettorali centrali e le commissioni elettorali circoscrizionali.

Tutti gli atti dei rispettivi procedimenti elettorali, fatti salvi quelli compiuti alla data della sospensione, vengono ripresi a decorrere dalla data del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 1° dicembre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A10891

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 novembre 1987.

Modificazione all'ordinanza 4 novembre 1987, n. 1237, concernente interventi diretti al ripristino danni in zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio-agosto 1987 nelle regioni Toscana ed Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 1276/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la propria ordinanza 4 novembre 1987, n. 1237, che dispone interventi urgenti per il ripristino dei danni a seguito dell'alluvione del luglio-agosto 1987 nella provincia di Massa Carrara;

Vista la richiesta dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara per un contributo per la ricostruzione del ponte Quartiere in località Terrarossa in Licciana Nardi, per un importo di L. 6.000.000.000;

Considerato che la nota del 10 ottobre 1987, n. 383, della prefettura di Massa Carrara segnalava erroneamente in L. 220.000.000 le esigenze della suddetta amministrazione provinciale;

Ravvisata la necessità di disporre un intervento per il ripristino della infrastruttura di cui sopra;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contaria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 2 dell'ordinanza 4 novembre 1987, n. 1237, è così modificato:

«Per le opere di pronto intervento di cui in premessa è assegnata alla prefettura di Massa Carrara la somma di L. 11.905.000.000 per gli interventi nei sottoelencati comuni per le somme a fianco indicate:

Amministrazione provinciale	2.220	milioni
Comunità montana Lunigiana	1.605	»
Comunità montana delle Apuane	20	»
Aulla	198	»
Bagnone	534	»
Carrara	1.290	»
Casola in Lunigiana	755	»
Comano	620	»
Filattiera	68	»
Fivizzano	1.730	»
Fosdinovo	170	»
Licciana Nardi	352	»
Massa	1.060	»
Montignoso	360	»

Mulazzo	150 milioni
Podenzana	103 »
Pontremoli	390 »
Tresana.	50 »
Villafranca in Lunigiana	100 »
Zeri	130 »

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente articolo nonché quelli dell'art. 1 dell'ordinanza n. 1237/FPC in data 4 novembre 1987 sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e per la loro attuazione la prefettura di Massa Carrara e della regione Emilia-Romagna possono derogare dalle norme vigenti comprese quelle sulla contabilità dello Stato; il dipartimento per la protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile, con i mezzi messi a disposizione dal decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A10869

ORDINANZA 30 novembre 1987.

Estensione delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987 al comune di Laces in provincia di Bolzano, colpito dagli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1279/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista l'ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, concernente sospensione di termini in favore delle popolazioni colpite dai recenti eventi alluvionali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987;

Vista l'ordinanza n. 1235/FPC del 4 novembre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1987, con la quale le disposizioni dell'ordinanza citata sono state estese ad alcuni comuni della provincia di Bolzano;

Visto il telex 52/47241159 del 24 novembre 1987 con cui il presidente della provincia autonoma di Bolzano ha richiesto l'estensione delle citate disposizioni al comune di Laces, particolarmente colpito dalle avversità atmosferiche;

Ravvisata la necessità di disporre quanto richiesto;

Dispone:

Art. 1.

L'elenco dei comuni della provincia autonoma di Bolzano di cui all'articolo unico dell'ordinanza numero 1235/FPC del 4 novembre 1987, è integrato con il comune di Laces.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A10870

ORDINANZA 30 novembre 1987.

Proroga dei termini per la presentazione dei progetti di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 21 marzo 1982 in Basilicata, Calabria e Campania, del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania e del giugno 1984, 19 e 25 ottobre 1984 e dicembre 1985-gennaio 1986 nella Sicilia orientale. (Ordinanza n. 1280/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista l'ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1987, concernente la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

Vista l'ordinanza n. 921/FPC/ZA del 13 marzo 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1987, concernente la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del giugno 1984, 19 e 25 ottobre 1984 e dicembre 1985-gennaio 1986 nella Sicilia orientale;

Vista l'ordinanza n. 933/FPC/ZA del 24 marzo 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1987, concernente la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 21 marzo 1982 in Basilicata, Calabria e Campania;

Vista l'ordinanza n. 1143/FPC del 9 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 1987, con la quale vengono prorogati al 31 dicembre 1987 i termini per la presentazione dei progetti di riparazione e ricostruzione di cui alla citata ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987;

Considerate le numerose richieste pervenute dai comuni interessati tese ad ottenere un'adeguata proroga dei termini di presentazione dei progetti di riparazione e ricostruzione di cui alle ordinanze sopracitate, fissati tutti al 31 dicembre 1987;

Ravvisata la necessità di concedere una proroga di sei mesi ai termini suddetti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine per la presentazione dei progetti di riparazione e ricostruzione di cui all'ordinanza numero 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall'ordinanza n. 1143/FPC del 9 settembre 1987 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1988.

Il termine del 31 dicembre 1987, per la presentazione dei progetti di riparazione e ricostruzione di cui alle ordinanze n. 921/FPC/ZA del 13 marzo 1987 e n. 933/FPC/ZA del 24 marzo 1987 è prorogato al 30 giugno 1988.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A10871

ORDINANZA 1° dicembre 1987.

Collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Cosio Valtellino e proroga del collocamento in aspettativa per i sindaci dei comuni di Fusine, Grosio e Sondalo in provincia di Sondrio, a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1281/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le ordinanze n. 1105/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987 e n. 1114/FPC del 5 agosto 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1987, concernenti il collocamento in aspettitiva di sindaci dei comuni della provincia di Sondrio;

Vista la nota n. 2738/GAB del 28 novembre 1987, con cui il prefetto di Sondrio rappresenta la necessità che il collocamento in aspettativa di cui all'ordinanza numero 1105/FPC/ZA venga esteso al sindaco di Cosio Valtellino e che sia prorogato il collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni di Fusine, Grosio e Sondalo disposto con ordinanza n. 1114/FPC;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle predette richieste;

Dispone:

Art. 1.

Il sindaco del comune di Cosio Valtellino (provincia di Sondrio) può essere collocato in aspettativa fino al 29 febbraio 1988 con le modalità previste dall'ordinanza n. 1105/FPC/ZA.

Art. 2.

Il collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni di Fusine, Grosio e Sondalo (provincia di Sondrio), già disposto con l'ordinanza n. 1114/FPC citata in premessa, è prorogato al 29 febbraio 1988.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A10873

ORDINANZA 1° dicembre 1987.

Proroga delle disposizioni concernenti il trattamento di missione del personale comandato per le esigenze connesse agli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1282/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875;

Vista la propria ordinanza n. 1145/FPC in data 9 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1987, concernente disposizioni relative al trattamento di missione del personale comandato per le esigenze connesse agli eventi alluvionali del luglio 1987;

Vista l'ordinanza 3 novembre 1987, n. 1233, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1987, che proroga al 30 novembre 1987 detto trattamento;

Ravvisata la necessità, alla stregua della situazione in essere, di prorogare, fino al 31 dicembre 1987, il trattamento di missione determinato con l'ordinanza n. 1145/FPC sopra citata;

Dispone:

Il trattamento di missione del personale comandato per le esigenze connesse agli eventi alluvionali del luglio 1987, disposto con l'ordinanza n. 1145/FPC in data 9 settembre 1987, prorogato sino al 30 novembre 1987 con l'ordinanza 3 novembre 1987, n. 1233, citate nelle premesse, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A10872

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1987), **coordinato con la legge di conversione 21 novembre 1987, n. 477** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1987), **recante: «Modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonché istituzione di un'addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come combustibile e come carburanti nell'autotrazione sono aumentate, rispettivamente, da L. 2.000 a L. 9.000 e da L. 26.220 a L. *28.500* per 100 chilogrammi.

Art. 2.

1. Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite nella tariffa, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ***(a)***, in L. 700 e in L. 3.000, sono elevate, rispettivamente, a L. 3.000 e L. 5.000.

2. Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitaria, comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazioni similari, rilasciati dalle scuole ed università medesime.

3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dai cancelliere ed i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure, rispettivamente, di L. 12.000 per i procedimenti di cognizione e di L. 18.000 per quelli di esecuzione davanti al pretore; di L. 21.000 per i procedimenti di cognizione e di L. 42.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di L. 12.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di L. 6.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di L. 6.000 per i procedimenti speciali.

4. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di L. 30.000, con le modalità di cui al comma 3.

5. Le aliquote dell'imposta di bollo previste per gli atti indicati nell'articolo 20-*bis* della tariffa, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ***(a)***, *sono raddoppiate.*

6. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata e bollati in modo straordinario, nonché i libri ed i registri già bollati in modo straordinario, che si trovino interamente in bianco, devono essere integrati, prima dell'uso, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ***(a)***.

(a) Il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 642/1972 qui richiamate è riportato in appendice.

Art. 3.

1. Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori, stabilite dalla tabella *A*, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, come modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, e dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 ***(a)***, sono raddoppiate.

2. Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

3. L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti di borsa è stabilito in L. 1.000.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle del precedente articolo 2 hanno effetto dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

(a) La tabella *A*, allegata al D.L. n. 589/1960, come da ultimo modificato dalla presente legge, concerne le tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori.

Art. 4.

1. Per le cessioni dei beni sottoindicati soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del diciotto per cento, effettuate fino al 31 dicembre 1987, è dovuta, in aggiunta alla predetta aliquota, una addizionale straordinaria del quattro per cento della base imponibile determinata a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ***(a)***:

a) autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere *a)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ***(b)***, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici ovvero a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel, esclusi quelli ad uso pubblico;

b) mobili per uso domestico (v.d. ex 94.03), esclusi quelli per sedersi, anche trasformabili in letti (v.d. ex 94.01);

c) macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie per uso domestico (v.d. ex 84.15); scaldacqua e scaldabagni, non elettrici, per uso domestico (v.d. ex 84.17.F.I); macchine ed apparecchi per lavare il vasellame, a funzionamento elettrico, con o senza dispositivo di asciugamento, di tipo familiare (v.d. 84.19.A.I.); bilance per uso casalingo (v.d. ex 84.20); macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg, per uso domestico (v.d. ex 84.40.B); apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico (v.d. ex 85.06); rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato (v.d. ex 85.07); scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici (v.d. ex 85.12);

d) amplificatori audio per l'alta fedeltà; apparecchi radio riceventi; apparecchi riceventi per la televisione; apparecchi da presa delle immagini per la televisione; obiettivi per apparecchi fotografici e per altri apparecchi da presa delle immagini per la televisione; binocoli e cannocchiali; apparecchi fotografici; apparecchi cinematografici da presa e da proiezione; apparecchi da proiezioni per diapositive; apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono o delle immagini per la televisione; supporti magnetici non registrati per apparecchi di registrazione o riproduzione delle immagini in televisione e del suono; lettori di suono per dischi audio; giuochi per la produzione, visualizzazione di immagini in forma digitale e relativi supporti. Per i prodotti di cui alla presente lettera *d)*, gravati dall'imposta erariale di consumo prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 ***(c)***, l'addizionale di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento.

2. L'addizionale di cui al comma 1 è dovuta anche per le importazioni dei beni ivi previsti ed è commisurata e applicata a norma degli articoli 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ***(a)***.

3. La fattura e la bolletta doganale devono contenere l'annotazione che le aliquote sono comprensive dell'addizionale. In sede di dichiarazione annuale deve essere evidenziato l'ammontare dell'addizionale medesima. Per le operazioni non soggette all'obbligo della emissione della fattura, l'addizionale concorre alla determinazione dell'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni da annotare ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ***(a)***. La percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 di detto decreto ***(a)***, è stabilita nella misura del 16,67 e del 18,03 per cento per i beni soggetti, rispettivamente, all'addizionale del 2 e del 4 per cento; la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo l'ammontare dei corrispettivi comprensivi dell'imposta, rispettivamente, per 120 e per 122, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.

4. Ai fini dell'applicazione dell'addizionale di cui al presente articolo valgono le disposizioni vigenti in materia di imposta sul valore aggiunto, comprese quelle riguardanti l'obbligo della rivalsa, il diritto alla detrazione con le limitazioni previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ***(a)***, i modi ed i termini di versamento; per le violazioni si applicano le sanzioni previste nel titolo terzo del medesimo decreto.

(a) Il testo vigente delle disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 qui richiamate i riportato in appendice.

(b) Il testo vigente dell'art. 26, lettere *a)* e *c)*, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, è il seguente:

«Art. 26 (Autoveicoli). — Gli autoveicoli consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote si dividono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

b) (Omissis);

c) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello di conducente».

(c) L'art. 4 del D.L. n. 953/1982, introdotto dalla legge di conversione (il relativo testo coordinato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1983), istituisce un'imposta erariale di consumo su taluni prodotti ivi elencati, ne fissa la misura (16 per cento) e ne disciplina l'applicazione.

Art. 5.

1. Il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni ***(a)***, da eseguirsi entro il 31 ottobre 1987, deve essere pari alla differenza tra le ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente e quelle versate in acconto al 30 giugno 1987.

2. Il secondo comma dell'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249 ***(a)***, è sostituito dal seguente:

«Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno ed il 31 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i terminali suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente».

2-bis. Se l'ammontare del versamento di cui al comma 2 risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, le aziende e gli istituti di credito hanno diritto, a loro scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti di acconto del periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione del sostituto di imposta. La somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto ***(b)***.

(a) Il testo vigente dell'art. 35 del D.L. n. 46/1976 è riportato in appendice.

(b) Il testo degli articoli 41 e 44 del D.P.R. n. 602/1973 è riportato in appendice.

Art. 6.

1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 9 *(a)*, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38 *(b)*, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'anno 1987, ovvero per il periodo di imposta in corso alla suddetta data per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, è elevato dal 92 al 98 per cento.

(a) La legge n. 97/1977 reca: «Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi»; gli articoli 1, 2 e 3 di detta legge sono stati integralmente sostituiti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1977, n. 749.

(b) Il D.L. n. 936/1977 concerne: «Misure fiscali urgenti».

Art. 7.

1. Il termine del 30 settembre 1987, stabilito nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759 *(a)*, è anticipato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(a) Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art. 1 del D.L. n. 556/1986, recante modifiche ai regimi delle esenzioni delle imposte su reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601:

«1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.

2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'art. 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali. Si applica la disposizione dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato».

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — L'art. 1 della legge 21 novembre 1987, n. 477, contiene anche i commi seguenti:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348 *(a)*.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(a) Il D.L. n. 348/1987, non convertito in legge per voto contrario del Senato (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1987), recava misure fiscali urgenti di riequilibrio congiunturale.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 2:

La tariffa, allegato *A*, annessa al D.P.R. n. 642/1972, recante la disciplina dell'imposta di bollo, elenca nella prima parte gli atti e gli scritti soggetti all'imposta di specie fin dall'origine, e nella seconda gli atti e gli scritti soggetti alla stessa imposta in caso d'uso.

L'art. 20-*bis* della predetta tariffa, allegato *A*, aggiunto dall'art. 7 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, è così formulato:

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
		Fisse	Proporzionali		
20-*bis*	Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e simili, anche se non sottoscritte, consegnate per l'incasso o altrimenti negoziate presso aziende e istituti di credito.			Marche o bollo a punzone	Nell'imposta è compresa quella per la quietanza. Per i documenti di cui contro relativi a percipienti diversi, l'imposta si applica con riferimento a ciascun percipiente.
	Originali, duplicati e copie nascenti da rapporti di carattere commerciale.				
	Per ogni esemplare:				
	quanto la somma non supera L. 100.000	200			
	oltre L. 100.000 fino a L. 250.000 . . .	500			
	oltre L. 250.000 fino a L. 500.000 . . .	1.000			
	oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000 . .	2.000			
	oltre L. 1.000.000	3.500			

Il testo dell'art. 12 dello stesso D.P.R. n. 642/1972 è il seguente:

«Art. 12 *(Marche da bollo)*. — L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.

Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.

Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi.

È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 4:

Il testo vigente delle disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 (Disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) alle quali l'art. 4 del decreto qui pubblicato fa rinvio è, nell'ordine, il seguente:

«Art. 13 *(Base imponibile)*. — 1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

2. Agli effetti del comma precedente i corrispettivi sono costituiti:

a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio dipendenti da atto della pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato;

b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al n. 3) dell'art. 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo d'acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo comma dell'art. 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo d'acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;

c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) dell'art. 2, per le assegnazioni di cui al terzo comma dell'art. 3 e per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal valore normale dei beni e delle prestazioni;

d) per le operazioni permutative di cui all'art. 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;

e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione».

«Art. 19 *(Detrazione)*. — Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17, o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, è ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

In deroga alle disposizioni del comma precedente:

a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli autoveicoli di cui alla lettera *e)* dell'allegata tabella *B* quale ne sia la cilindrata, nonché alle prestazioni di servizio di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati a essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, dell'arte o della professione;

b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella *B* e delle navi o imbarcazioni da diporto, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti o professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere *a)* e *c)*, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella *B* e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, non è ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1985. L'esclusione non si applica agli agenti o rappresentanti di commercio;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi e imbarcazioni è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di detti veicoli e natanti.

e) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere *a)* e *c)*, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume d'affari dell'anno stesso, arrotondata all'unità inferiore. La riduzione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la riduzione in base a una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dall'anno.

Per il calcolo della percentuale di riduzione l'ammontare delle operazioni esenti è determinato senza tenere conto di quelle indicate ai numeri 6), 10) e 11) dell'art. 10 e non si tiene conto nemmeno nel volume d'affari, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del detto articolo».

«Art. 24 *(Registrazioni dei corrispettivi)*. — I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art. 38-*quater* e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'ammontare deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate. Le operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale devono essere annotate distintamente, secondo l'aliquota applicabile.

Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgano l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze».

«Art. 27 *(Liquidazioni e versamenti mensili)*. — Entro il giorno 5 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il secondo mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26.

Entro lo stesso termine il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.

Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari all'1,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del due per cento, al 7,40 per cento per quelle soggette all'aliquota dell'otto per cento, al 13,05 per cento per quelle soggette all'aliquota dei quindici per cento, al 15,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciotto per cento e al 25,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentacinque per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere

ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 102 quando l'imposta è del due per cento, per 108 quando l'imposta è dell'otto per cento, per 115 quando l'imposta è del quindici per cento, per 118 quando l'imposta è del diciotto per cento, per 135 quando l'imposta è del trentacinque per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale».

«Art. 69 *(Determinazione dell'imposta)*. — L'imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell'art. 16, al valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio doganale che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo.

Fatti salvi i casi di applicazione dell'art. 68, lettera *c)*, per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli articoli 207 e 208 del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, l'esenzione prevista nell'art. 209 dello stesso testo unico si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identità».

«Art. 70 *(Applicazione dell'imposta)*. — L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.

Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla lettera *c)* dell'art. 8, all'importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma dell'art. 46, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale.

L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:

Il testo vigente dell'art. 35 del D.L. n. 46/1976, concernente misure urgenti in materia tributaria, come modificato da ultimo dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 35. — Le aziende ed istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, in acconto dei versamenti di cui all'art. 8, primo comma, n. 3-*bis)*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari ai nove decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno ed il 31 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente.

Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'art. 44 dello stesso decreto [comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512].

In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel secondo comma o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 5:

Il testo vigente degli articoli 41 e 44 del D.P.R. n. 602/1972, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, è il seguente:

«Art. 41 *(Rimborso d'ufficio)*. — Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.

La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-*bis*.

Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta».

«Art. 44 *(Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate)*. — Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 6 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.

L'interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma.

L'interesse è calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed è a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta».

87A10825

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale n. 14/10289 del 19 novembre 1987 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Baldichieri è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 548.544.040 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 577.354.000 iscritto a ruolo a nome dell'Associazione sportiva scuderia astigiana corse.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Asti darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/10680 del 19 novembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Baronissi è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle

entrate per l'ammontare di L. 376.185.180 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 400.197.000 iscritto a ruolo a nome della «C.A.D. sud» S.a.s.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/10703 del 19 novembre 1987 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Casteggio è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.433.939.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.476.157.000 iscritto a ruolo a nome delle ditte: Cantine Piana di Piana Angelo e C. S.a.s.; Vinicola S. Quirico S.a.s. di Ferrari e C.; S.a.s. Su.Vin. di Ferrari Emilio e C.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Pavia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/10822 del 19 novembre 1987 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Cirò è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 192.512.820 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 206.381.666 iscritto a ruolo a nome delle ditte: Mazzei Francesco, Coop. Cirovin S.r.l., Carolei Cataldo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/10193 del 19 novembre 1987 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Monte S. Pietrangeli è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 14.431.617.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 15.207.183.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Catalini Dante.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Ascoli Piceno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/10496 del 24 novembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Morfasso è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 21.513.424 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 23.058.332 iscritto a ruolo a nome del contribuente Gandolfi Sandro.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Piacenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

87A10876

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da due società

Con decreto ministeriale 18 novembre 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 4.673.402.967, dovuto dalla S.p.a. Unione sportiva Avellino, con sede in Avellino, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Avellino è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 100.592.800, dovuto dalla S.p.a. S.C.A.I., con sede in Suisio, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Bergamo è incaricata delle esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

87A10877

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. S.P.E.A., in Teramo

Con decreto ministeriale 26 novembre 1987 la riscossione del carico tributario di L. 205.748.000, dovuto dalla S.p.a. S.P.E.A., con sede in Teramo, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.

L'intendenza di finanza di Teramo, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

87A10878

MINISTERO DEL TESORO

N. 237

Corso dei cambi del 3 dicembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1218,050	1218,050	1217,70	1218,050	1218,05	1217,77	1217,500	1218,050	1218,050	1218,05
Marco germanico	738 —	738 —	733,95	738 —	738 —	738 —	738 —	738 —	738 —	738 —
Franco francese	217,100	217,100	217,35	217,100	217,10	217,08	217,070	217,100	217,100	217,10
Fiorino olandese	655,970	655,970	656,10	655,970	655,97	655,97	655,980	655,970	655,970	655,97
Franco belga	35,266	35,266	35,27	35,266	35,266	35,26	35,263	35,266	35,266	35,26
Lira sterlina	2211 —	2211 —	2212 —	2211 —	2211 —	2211,75	2212,500	2211 —	2211 —	2211 —
Lira irlandese	1961,700	1961,700	1962 —	1961,700	1961,70	1961,20	1960,710	1961,700	1961,700	—
Corona danese	191,310	191,310	191,48	191,310	191,31	191,29	191,280	191,310	191,310	191,30
Dracma	9,355	9,355	9,3750	9,355	—	—	9,346	9,355	9,355	—
E.C.U.	1522,650	1522,650	1523,25	1522,650	1522,65	1522,57	1522,500	1522,650	1522,650	1522,65
Dollaro canadese	926,150	926,150	927 —	926,150	926,15	926,15	926,150	926,150	926,150	926,15
Yen giapponese	9,213	9,213	9,21	9,213	9,213	9,21	9,212	9,213	9,213	9,21
Franco svizzero	902,150	902,150	902,75	902,150	902,15	902,18	902,220	902,150	902,150	902,15
Scellino austriaco	104,885	104,885	105 —	104,885	104,885	104,89	104,895	104,885	104,885	104,88
Corona norvegese	189,870	189,870	190 —	189,870	189,87	189,88	189,890	189,870	189,870	189,86
Corona svedese	203,550	203,550	203,10	203,550	203,55	203,51	203,480	203,550	203,550	203,55
FIM	299,930	299,930	300 —	299,930	299,93	299,89	299,850	299,930	299,930	—
Escudo portoghese	9,020	9,020	9,04	9,020	9,020	9,02	9,020	9,020	9,020	9,02
Peseta spagnola	10,916	10,916	10,93	10,916	10,916	10,91	10,912	10,916	10,916	10,91
Dollaro australiano	855,200	855,200	857 —	855,200	855,20	855,35	855,500	855,200	855,200	855,20

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 dicembre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1217,775
Marco germanico	738 —
Franco francese	217,085
Fiorino olandese	655,975
Franco belga	35,264
Lira sterlina	2211,750
Lira irlandese	1961,205
Corona danese	191,295
Dracma	9,350
E.C.U.	1522,570
Dollaro canadese	926,150
Yen giapponese	9,212
Franco svizzero	902,185
Scellino austriaco	104,890
Corona norvegese	189,880
Corona svedese	203,515
FIM	299,890
Escudo portoghese	9,020
Peseta spagnola	10,914
Dollaro australiano	855,350

Media dei titoli del 3 dicembre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,750
» 9% » » 1976-91	96,800
» 10% » » 1977-92	97,025
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,800
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,250
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,300
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 1-1984/88	99,875
» » » » 1- 2-1984/88	99,850
» » » » 1- 3-1984/88	100 —
» » » » 1- 4-1984/88	100,150
» » » » 1- 5-1984/88	100,325
» » » » 1- 6-1984/88	100,350
» » » » 1- 7-1983/88	100,875
» » » » 1- 8-1983/88	100,775
» » » » 1- 9-1983/88	100,775
» » » » 1-10-1983/88	101,125
» » » » 15- 7-1985/90	98,800
» » » » 16- 8-1985/90	98,800
» » » » 18- 9-1985/90	98,725
» » » » 18-10-1985/90	99,150
» » » » 1-11-1983/90	102,825
» » » » 18-11-1985/90	99,600
» » » » 1-12-1983/90	103,450
» » » » 18-12-1985/90	99,625
» » » » 1- 1-1984/91	102,875
» » » » 17- 1-1986/91	98,825
» » » » 1- 2-1984/91	102,750
» » » » 18- 2-1986/91	98,800
» » » » 1- 3-1984/91	101,500
» » » » 18- 3-1986/91	98,900
» » » » 1- 4-1984/91	101,675
» » » » 1- 5-1984/91	101,600
» » » » 1- 6-1984/91	101,825
» » » » 1- 7-1984/91	100,825
» » » » 1- 8-1984/91	100,600
» » » » 1- 9-1984/91	100,725
» » » » 1-10-1984/91	100,750
» » » » 1-11-1984/91	100,775
» » » » 1-12-1984/91	100,375
» » » » 1- 1-1985/92	99,825
» » » » 1- 2-1985/92	99,025
» » » » 18- 4-1986/92	97,800
» » » » 19- 5-1986/92	97,375
» » » » 1- 2-1985/95	99,300
» » » » 1- 3-1985/95	95,875
» » » » 1- 4-1985/95	95,850
» » » » 1- 5-1985/95	95,675
» » » » 1- 6-1985/95	95,575
» » » » 1- 7-1985/95	97 —
» » » » 1- 8-1985/95	96,650
» » » » 1- 9-1985/95	96,725
» » » » 1-10-1985/95	97,300
» » » » 1-11-1985/95	97,425
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1985/95	97,650
» » » » 1- 1-1986/96	97,350
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,625
» » » » 1- 2-1986/96	97,450
» » » » 1- 3-1986/96	97,375
» » » » 1- 4-1986/96	96,675
» » » » 1- 5-1986/96	96,450
» » » » 1- 6-1986/96	96,825
» » » » 1- 7-1986/96	96,450
» » » » 1- 8-1986/96	96,150
» » » » 1- 9-1986/96	96,200
» » » » 1-10-1986/96	96,175
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,125
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,475
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,475
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,150
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,100
» » » 12,50% 1-10-1988	101,550
» » » 12,50% 1-11-1988	101,900
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,150
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,275
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,250
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,075
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,100
» » » 9,25% 1- 1-1990	96,925
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,575
» » » 9,25% 1- 2-1990	96,550
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,025
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,125
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,700
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,850
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,600
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,950
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,150
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,750
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,725
» » » 9,50% 1- 7-1990	97,975
» » » 9,50% 1- 8-1990	97,725
» » » 9,25% 1- 9-1990	96,525
» » » 9,25% 1-10-1990	95,700
» » » 9,25% 1-11-1990	95,975
» » » 9,25% 1-12-1990	97,025
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,950
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,275
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,675
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,425
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,600
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,600
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,525
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,875
» » » » 1983/90 11,50%	106,100
» » » » 1984/91 11,25%	106,450
» » » » 1984/92 10,50%	105,650
» » » » 1985/93 9,60%	101,625
» » » » 1985/93 9,75%	102,375
» » » » 1985/93 9,00%	100,700
» » » » 1985/93 8,75%	99,675
» » » » 1986/94 8,75%	99,050
» » » » 1986/94 6,90%	92,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M03127

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di segretario del personale non statale presso la stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

È indetto un pubblico concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso del diploma di ragioneria rilasciato da un istituto tecnico commerciale di Stato o legalmente riconosciuto.

Non saranno ritenuti validi titoli superiori o equipollenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, via Giuseppe Colombo n. 79, 20133 Milano, telefono (02) 2361051.

87A10885

Concorso, per esami, a due posti di segretario del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

È bandito il concorso, per esami, a due posti di segretario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio.

Le prove scritte avranno luogo a Reggio Calabria presso la sede della stazione sperimentale; la data delle prove scritte sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata non meno di venti giorni prima delle prove stesse.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, via Generale Tommasini n. 2, Reggio Calabria, telefono 0965/24315-6.

87A10883

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di La Spezia

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 26 giugno 1987 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di La Spezia;

Visto il decreto ministeriale in data 17 settembre 1987 con il quale è stata costituita la predetta commissione;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso per titoli al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di La Spezia:

1)	Circosta Lorenzo	punti	175,000	su 186
2)	De Petris Desiderio	»	174,666	»
3)	Mele Leonardo	»	156,367	»
4)	Pecora Vito	»	154,613	»
5)	Serraglio Giovanni	»	154,558	»
6)	Mangiapane Antonino	»	154,304	»
7)	Giordano Nicolò	»	154,000	»
8)	Nasuti Antonio	»	153,765	»
9)	Restifo Nicolino	»	153,266	»
10)	Pompeo Luigi	»	151,634	»
11)	Di Gregorio Filippo (ammesso con riserva)	»	150,592	»
12)	Guido Pasquale	»	149,301	»
13)	Federici Glauco	»	148,911	»
14)	Calderone Angelo	»	148,237	»
15)	Tennirelli Luigi	»	147,916	»
16)	Galatro Vittorio	»	147,309	»
17)	Piceno Emerico	»	146,709	»
18)	Mammana Francesco	»	146,564	»
19)	Rizzo Guido	»	146,526	»
20)	Fisicaro Antonino	»	146,490	»
21)	Ricotta Giovanni	»	145,784	»
22)	Sajeva Giuseppe	»	145,625	»
23)	Pianalto Gelindo	»	145,523	»
24)	Carlomagno Michele	»	144,366	»
25)	Scarrocchia Geminiano	»	144,138	»
26)	Sorge Giuseppe	»	143,951	»
27)	Caleffi Esterino	»	143,695	»
28)	Lentini Vincenzo	»	143,648	»
29)	Fonte Eliseo	»	143,624	»
30)	Marazzina Felice	»	143,534	»
31)	Frisullo Vincenzo	»	143,502	»
32)	Panuccio Rocco	»	142,146	»
33)	Giraldo Mario	»	141,483	»
34)	Capuano Rosario	»	138,426	»
35)	Fabbro Raffaello	»	138,150	»
36)	Girardi Filippo	»	137,733	»
37)	Ferrigato Giancarlo	»	136,936	»
38)	Famiglietti Giuseppe	»	136,500	»
39)	Ciccone Saverio	»	136,413	»
40)	Aprile Pietro Maria	»	136,127	»
41)	Spagnuolo Calogero	»	134,668	»
42)	Lappano Vincenzo	»	134,267	»
43)	Maggio Benito Lorenzo	»	133,325	»
44)	Campesato Gino	»	128,606	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1987

p. *Il Ministro:* RUSSO

87A10882

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 26 giugno 1987 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Reggio Emilia;

Visto il decreto ministeriale in data 17 settembre 1987 con il quale è stata costituita la predetta commissione;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso per titoli al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Reggio Emilia:

1) Pecora Vito	punti	144,613	su 174
2) Recchia Ezio	»	140,489	»
3) Guido Pasquale	»	135,301	»
4) Tescaroli Nereo	»	134,392	»
5) Carlomagno Michele	»	133,366	»
6) Giacomelli Alvaro	»	133,180	»
7) Caleffi Esterino	»	132,695	»
8) Sajeva Giuseppe	»	132,625	»
9) Persegati Umberto	»	130,305	»
10) Scopa Asterino	»	130,142	»
11) Licata Giovanni	»	128,206	»
12) Scalia Giuseppe F.	»	128,192	»
13) Campagnari Gustavo	»	126,547	»
14) Donato Antonino	»	125,439	»
15) Torella Michele	»	125,114	»
16) Santoro Domenico	»	125,024	»
17) Capuano Rosario	»	124,426	»
18) Franco Vincenzo	»	124,310	»
19) Manzo Raffaele	»	124,015	»
20) Ferrigato Giancarlo	»	123,936	»
21) Lentini Graziano C.	»	123,185	»
22) Zaffuto Paolo	»	122,895	»
23) Porretta Salvatore	»	122,220	»
24) Caldarella Nicolò	»	122,007	»
25) Longo Libero Benito	»	121,800	»
26) Barbieri Leonida	»	121,432	»
27) Voi Ivar	»	121,349	»
28) Lappano Vincenzo	»	121,267	»
29) Lenzetti Riccardo	»	120,666	»
30) Brocato Salvatore	»	120,272	»
31) Ugolotti Enrico	»	120,101	»
32) Nardone Luigi	»	120,053	»
33) Navarra Giuseppe	»	119,068	»
34) Mantia Vito	»	117,386	»
35) Manoli Placido	»	116,651	»
36) Toscanelli Orlando	»	116,193	»
37) Velardita Saverio	»	116,000	»
38) Pedroli Alberto	»	115,141	»
39) Triarico Ennio	»	114,433	»
40) Montefusco Giuseppe	»	114,060	»
41) Chiarolla Pietro	»	113,224	»
42) Slongo Roberto	»	112,849	»
43) Ventrella Antonio P.	»	112,349	»
44) Perissutti Giannino	»	111,916	»
45) Palma Antonino	»	111,417	»
46) Ardissone Carlo	»	109,959	»
47) Bonfilio Raffaele	»	109,833	»
48) Petrocelli Vincenzo	»	109,690	»
49) Alborino Andrea	»	107,897	»
50) Carlin Luigi	»	107,490	»
51) Messina Girolamo	»	107,416	»
52) Spagnuolo Sergio	»	107,056	»
53) Dell'Utri Salvatore	»	106,319	»
54) Pezzella Luigi	»	106,097	»
55) Ricucci Michele	»	105,868	»
56) Belloli Mario	»	105,243	»
57) Flora Giuseppe	»	104,387	»
58) Re Giovanni	»	103,696	»
59) Pignatello Filippo	»	103,464	»
60) Accardi Antonino	»	101,663	»
61) Mogavero Giovanni	»	101,481	»
62) Capizzi Vincenzo	»	100,849	»
63) Rinaldi Cesare	»	99,720	»
64) Cugoni Antonio	»	99,431	»
65) Marrapodi Elio	»	97,496	»
66) Galea Antonio	»	83,022	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1987

p. *Il Ministro:* RUSSO

87A10881

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Concorso ad un posto di funzionario tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1987, registro n. 5, foglio n. 12, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato tra gli altri un posto di funzionario tecnico (ottava qualifica funzionale) area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria presso l'istituto di clinica pediatrica per le esigenze della seconda cattedra della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1987, registro n. 35, foglio n. 312, con la quale è sta rettificata l'assegnazione di cui sopra e pertanto deve intendersi alla terza cattedra di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la nota ministeriale 1242 del 12 marzo 1987 con la quale veniva autorizzata l'emissione del presente bando di concorso.

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di funzionario tecnico (ottava qualifica funzionale) area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria presso la terza cattedra di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti (legge 3 giugno 1978, n. 288). La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo di età non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e Corpi di polizia, nonché dei militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 35 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità, ovvero pubblicazioni, etc.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico pratico e in una prova orale (vedi allegati programmi).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dagli allegati programmi d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dall'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i

vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23) i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8), 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi alle ore 9, del settantesimo e settantunesimo giorno non festivo successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* presso la terza cattedra di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia - Viale Regina Elena, 324 - Roma.

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tasse a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1987

Il rettore: MESSINETTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 3 ottobre 1987
Registro n. 34 Università, foglio n. 98

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta: principi generali sulle attività del laboratorio nella diagnosi delle malattie da batteri in età pediatrica.

Seconda prova scritta: di contenuto teorico-pratico: principi e tecniche di laboratorio nella patologia da agenti virali in età pediatrica.

Prova orale: stessi argomenti delle due prove scritte ed inoltre aspetti organizzativi di un laboratorio di microbiologia.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

...l... sottoscritt.. (*A*)
nat... a .... (provincia di ....)
il ....(1) e residente in..
(provincia di..............................) via ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di funzionario tecnico presso la terza cattedra di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 290 del 12 dicembre 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di........... .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente... ;

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal .... al .... in qualità di .... (5);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in.. (città, via, c.a.p.) tel. ....

Data, ...

Firma .... (6)

(A) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.

I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A10832

REGIONE VENETO

Pubblica selezione a quattro posti di commesso presso l'unità sanitaria locale n. 17

È indetta pubblica selezione, per titoli ed esami, a quattro posti di commesso presso l'unità sanitaria locale n. 17.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 59 del 9 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Mirano (Venezia).

87A10906

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

due posti di vice direttore amministrativo;
un posto di dirigente sanitario di igiene pubblica;
un posto di assistente di immunoematologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 33 del 17 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Macomer (Nuoro).

87A10903

REGIONE CAMPANIA

Aumento, da dieci a sessanta, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad operatore professionale di prima categoria collaboratore del personale infermieristico presso l'unità sanitaria locale n. 17.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad operatore professionale di prima categoria collaboratore del personale infermieristico presso l'unità sanitaria locale n. 17 (il numero dei posti è elevato da dieci a sessanta).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 67 del 7 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Marcianise (Caserta).

87A10902

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia, a tempo pieno;
un posto di assistente medico di oculistica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 57 del 18 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa n. 38, ufficio concorsi dell'U.S.L. in Piana di Lucca (Lucca).

87A10904

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 19, a:

quattro posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - tecnico di laboratorio;
quattro posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - tecnico di radiologia;
un posto di operatore tecnico coordinatore - autista;
due posti di operatore tecnico coordinatore - centralinista;
nove posti di operatore tecnico coordinatore - addetto alla cucina;
tre posti di operatore tecnico coordinatore - addetto al guardaroba;
tre posti di operatore tecnico coordinatore - addetto alla manutenzione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 57 del 18 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa del personale dell'U.S.L. in Poggibonsi (Siena).

87A10905

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

un posto di assistente medico di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, a tempo pieno;
un posto di psicologo coadiutore;
tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 122 del 28 ottobre 1987 e n. 132 del 18 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale ufficio concorsi dell'U.S.L. in Sassuolo (Modena).

87A10907

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 29

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 29, a:

un posto di collaboratore coordinatore - area giuridico-amministrativa;
un posto di analista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 132 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

87A10908

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 53

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 53, a:

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica;
due posti di assistente medico di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 2 dicembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso l'ospedale Maggiore di Crema (Cremona).

87A10909

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 288 del 10 dicembre 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Azienda comunale centrale del latte di Roma: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente addetto al settore ragioneria.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 100.000
- semestrale . . . . . L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 22.000
- semestrale . . . . . L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 82.000
- semestrale . . . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 22.000
- semestrale . . . . . L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . L. 313.000
- semestrale . . . . . L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 90 000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221